



ALLEGATO "A" alla DD DPC026/160 del 07/07/2021
REGIONE ABRUZZO SGRB-dpc026

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

e pc.

DPC002 – Servizio VIA
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

e p.c.

DEPURACQUE s.r.l.s.u.
depuracque@pec.depuracque.it

e p.c.

Distretto ARTA di Chieti

Oggetto: Procedimento su istanza di rinnovo/riesame dell'AIA 45/35 del 01/04/2008 e s.m.i. Ditta Depuracque - impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato nel Comune di Chieti (CH), Via Mazzolari, località San Martino.

Riscontro nota indizione Conferenza dei Servizi prot. n. 14169 del 23/03/2021

A riscontro della nota richiamata in oggetto, con la quale l'A.C ha indetto la Conferenza dei Servizi nell'ambito del procedimento di istanza di Riesame AIA n. 45/35 del 01/04/2008 presentata dalla Ditta Depuracque per l'esercizio di un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato nel Comune di Chieti, Via Mazzolari, località San Martino, esaminata la documentazione integrativa acquisita al prot. ARTA n. 20869 del 29/04/2021, si allega alla presente la relazione tecnica, elaborata in accordo con il Distretto di Chieti.

Si evidenzia che le valutazioni tecniche relative agli aspetti ambientali di cui alla relazione allegata sono rese ai sensi dell'art. 17 della L. 241/90 e s.m.i. e del c. 6 dell'art. 29 quater del D. Lgs. 152/06.

Come stabilito al c. 10 dell'art. 29 quater del D. Lgs. 152/06, ogni determinazione è rimessa all'Autorità Competente.

Il Direttore dell'Area Tecnica
Dott.ssa Luciana Di Croce
(Firmato digitalmente)

Ditta DEPURACQUE
Procedimento su Istanza di rinnovo/riesame dell'AIA 45/35 del 01/04/2008 e s.m.i.
Via Mazzolari, località San Martino (CH)
Valutazioni tecniche

Società: Ditta Depuracque
Sede: Via Mazzolari, località San Martino (CH)

Attività industriale: impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali pericolosi

ATTIVITA'DI CUI ALL'ALLEGATO VIII parte II D. Lgs. 152/06

Richiesta di cui alla nota ARTA prot. n. 18118 del 14/4/2021 relativa alle attività IPPC

- ⇒ Occorre che l'azienda aggiorni ed integri, a seguito delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 46/14, l'elenco delle attività (sia di smaltimento, sia di recupero) di cui all'allegato VIII alla parte II D. Lgs. 152/06 che chiede di effettuare.

Valutazioni ARTA sulla risposta della Società nota prot. n. 20869 del 29/4/2021:

La Società ha risposto come segue:

I codici appropriati, come da Vs. ultimo riscontro tecnico del 2020, sono i seguenti:

5.1 a) , 5.3 a) 2, 5.3 b

Il codice 5.5 appartiene all'attività in corso, sebbene non compare trascritto nell'iter autorizzativo.

L'azienda è autorizzata per attività D9, D15 ed R13.

Nell'installazione sono pertanto svolte le attività 5.1a, 5.3a, 5.3b e 5.5. Si evidenzia all'A.C. che le suddette attività non sono indicate nell'ETD relativo nell'istanza di AIA, dove è indicata la sola attività 5.1, e non sono attualmente autorizzate. Si rimette ogni determinazione all'A.C.

ITER AMMINISTRATIVO

- La Società è autorizzata con AIA n. 45/35 del 01/04/2008 e s.m.i. per l'esercizio di un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato nel Comune di Chieti (CH), via Mazzolari, località "San Martino".
- L'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 45/35 del 01/04/2008 è stata volturata con AIA n. 78/35 del 30/12/2008 alla Depuracque S.r.l., Sede legale Via Mazzolari 66100 Chieti
- Nel 2010 l'azienda ha presentato due richieste di varianti inerenti l'inserimento di un sistema di filtrazione dei solidi sospesi prima dello scarico, la sostituzione del sistema di disoleazione del condensato dell'impianto di evaporazione con inserimento di un sistema a flottazione, il potenziamento del sistema di trattamento di evaporazione sottovuoto con inserimento di un terzo effetto; su tali richieste, ARTA ha espresso le proprie valutazioni (giudicandole varianti non sostanziali) con nota del 28/01/2011 n. 1365, recepita dalla Regione Abruzzo con nota del 24/02/2011 n. 46559.
- Ad ottobre 2011 l'azienda ha inoltrato una nuova richiesta di variante, sulla quale con nota del 08/03/2012 n. 3340, ARTA ha espresso le proprie valutazioni, ritenendo che alcune delle modifiche richieste fossero non sostanziali (spostamento e potenziamento dell'impianto di trattamento delle emissioni, modifica dell'impianto di disidratazione dei fanghi) mentre le modifiche all'impianto di stripping, alle aree di stoccaggio dei rifiuti in colli e l'inserimento di nuovi serbatoi di stoccaggio intermedio dei rifiuti sono state giudicate varianti sostanziali. Per tali varianti, l'azienda è stata sottoposta alla procedura di verifica di assoggettabilità.
- Nel 2012 l'azienda ha presentato istanza di rinnovo dell'AIA.
- Si è tenuta una conferenza dei servizi in data 22/05/2014
- ArtA ha prodotto una relazione contenente richiesta di integrazioni con nota prot. 6685 del 10/06/2014.
- L'azienda ha riscontrato le richieste di cui alla Conferenza dei Servizi con la relazione acquisita al prot. ARTA n. 10171 del 4/9/2014
- Con nota prot. RA/92948 del 10/03/2021 il SGRB-dpc026 ha avviato il procedimento Rinnovo/Riesame e la contestuale indizione di Conferenza di Servizi ex art. 14-bis, L. 241/1990 e s.m.i., in forma semplificata ed in modalità asincrona".
- Con nota acquisita al prot. RA/75728 del 26/02/2021 (allegati acquisiti ai prot. RA/75729 del 26/02/2021, RA/75745 del 26/02/2019, RA/75761 del 26/02/2021) la Società ha trasmesso la documentazione relativa all'istanza di riesame dell'AIA:

L'ETD e la documentazione oggetto di valutazione sono datati 26/02/2021.

- ARTA con nota prot. n. 18118 del 14/4/2021 ha inviato la richiesta integrazioni



- La Società con nota acquisita al prot. ARTA n. 20869 del 29/4/2021 ha inviato la documentazione integrativa
- ARTA con nota prot. del 13/05/2021 richiesto all'A.C. il differimento delle date di cui alla nota prot. n. 14169 del 23/03/2021.
- L'A.C. ha differito i termini del procedimento con nota acquisita al prot. ARTA n. N.0023937/2021 del 14/05/2021.

Di seguito si riportano le richieste di cui alla nota ARTA prot. n. 18118 del 14/4/2021 su cui la Società ha fornito integrazioni con la documentazione acquisita al prot. n. 20869 del 29/4/2021.

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA RICHIESTA E FORNITA NEL 2014

Richiesta di cui alla nota ARTA prot. n. 18118 del 14/4/2021 in riferimento alla documentazione integrativa inviata nel 2014

- ⇒ Nella relazione istruttoria ARTA prot. 6685 del 10/06/2014 sono state richiesti da ARTA numerosi approfondimenti che di fatto vengono confermati nella presente relazione. Si chiede all'azienda se le integrazioni prodotte a settembre 2014 sono da ritenersi ancora valide ai fini del riesame, ovvero si chiede di relazionare ed aggiornare su quanto già richiesto nella relazione ARTA per il rinnovo dell'AIA prot. 6685 del 10/6/2014.

Con la documentazione integrativa prot. n. 20869 del 29/4/2021 l'azienda ha risposto anche alle richieste di cui alla nota ARTA prot. 6685 del 10/06/2014, aggiornando quanto già integrato con nota acquisita al prot. ARTA n. 10171 del 4/9/2014, come illustrato di seguito. L'azienda non ha esplicitamente dichiarato che la documentazione integrativa già fornita nel 2014 in risposta alle richieste di cui alla nota ARTA prot. 6685 del 10/06/2014 sia da considerare in parte ancora valida.

COMPLETEZZA DOCUMENTALE

Richiesta di cui alla nota ARTA prot. n. 18118 del 14/4/2021 con riferimento alla completezza documentale

- ⇒ La scheda integrativa I3 è stata allegata ma non è stata compilata. Occorre che la stessa venga compilata per le sezioni pertinenti.

Valutazioni ARTA sulla risposta della Società nota prot. n. 20869 del 29/4/2021:

Si evidenzia che la richiesta della compilazione della scheda integrativa I3 è relativa all'attività di smaltimento/recupero rifiuti e non alla sezione H (Allegato I3) relativa agli indicatori delle performance ambientali che invece risulta essere compilata correttamente dalla Ditta. Si ribadisce pertanto la richiesta di compilazione della Scheda Integrativa I3 nelle parti pertinenti.

Si ribadisce pertanto la richiesta.

PROCEDURE AMBIENTALI

Richiesta di cui alla nota ARTA prot. n. 18118 del 14/4/2021 rispetto alle modifiche assentite con il giudizio VIA n. 2230 del 4/06/2013

- ⇒ Con riferimento al Giudizio sopra richiamato, si chiede all'azienda di chiarire quali modifiche sono state già realizzate e quali saranno realizzate, indicando le tempistiche.
- ⇒ Si demanda all'A.C. ogni determinazione in ordine alle verifiche di ottemperanza.

Valutazioni ARTA sulla risposta della Società nota prot. n. 20869 del 29/4/2021

L'azienda ha dichiarato quanto segue:

Richiesta di chiarimenti rispetto alle modifiche assentite con il giudizio VIA 2230 del 4/6/2013: Come da comunicazione trasmessa in data 07/04/2021 alla Regione Abruzzo e al CCRVIA, in cui si fa presente che la caldaia BLP 1500 non è presente in impianto, tantomeno mai installata ed aggiunta. Non viene richiesta la valutazione della modifica valutata sostanziale da Arta (nota del 08/03/2012 con prot. 3340) relativa all'impianto di strippaggio. Si comunica, invece, che sono state realizzate quanto indicate nella stessa nota come modifiche non sostanziali (come da giudizio in oggetto):



- installazione seconda filtropressa con annesso serbatoio raccolta acque di spremitura (D720);
- installazione 5 reattori/ispessitori
- spostamento impianto trattamento odori e relativo punto di emissione
- opere civili per bacini di contenimento sezione laminazione adsorbimento;
- installazione sedimentatore a pacco lamellare per la riduzione dei solidi sospesi
- installazione serbatoio conico D213 al posto del modulo usurato D203/D205

La comunicazione relativa di fine lavoro per i primi 3 interventi è stata consegnata il 10/7/2013, quella relativa alle opere civili in data 31/01/2013. Il sedimentatore a pacco lamellare è stato installato come comunicato il 24/5/2011. L'installazione del serbatoio tronco conico D213 è avvenuto nel 2014, per i motivi di usura già spiegati. (sezione B della planimetria allegata B.1 nella domanda trasmessa il 26/2/2021).

Si prende atto di quanto realizzato con riferimento alle modifiche sottoposte al CCRVIA. Si fa presente che nel progetto erano presenti alcune altre modifiche sulle quali l'azienda non ha chiarito se già realizzate. Si ribadisce quanto già rimesso all'A.C. con riferimento alle verifiche di ottemperanza.

STATO DEL SITO

Richieste di cui alla nota ARTA prot. n. 18118 del 14/4/2021 relative allo Stato del sito

Relativamente alla ricostruzione del modello geologico - idrogeologico si ritengono idonee le indagini ed l'elaborazione piezometrica; tuttavia, con riferimento al PMC delle acque sotterranee, considerata la "morfologia" della falda che presenta un alto idrogeologico, nonché le possibili variazioni delle modalità di circolazione idrica sotterranea, si ritiene opportuno integrare il PMC come segue:

- Sottoporre a monitoraggio tutti i piezometri presenti;
- Ai fini di confermare i ruoli idrodinamici dei punti spia presenti, la superficie piezometrica andrà ricostruita ad ogni campionamento delle acque sotterranee secondo le frequenze del PMC
- Aggiornare l'allegato L.5.1 del PMC delle acque sotterranee con le denominazioni dei piezometri corrispondenti a quelle riportate nell'allegato carta piezometrica.
- In ottemperanza al comma.6 bis dell'art. 29 sexies del D. Lgs. 152/06, si evidenzia che i terreni debbono essere sottoposti a screening analitico con frequenza decennale.

Valutazioni ARTA sulla risposta della Società nota prot. n. 20869 del 29/4/2021:

Si dà evidenza che la Ditta non ha aggiornato la sezione L.5.1 del PMC in quanto non risulta allegato il Piano di monitoraggio e controllo revisionato.

La richiesta è pertanto reiterata.

SCREENING RELAZIONE DI RIFERIMENTO

Richiesta di cui alla nota ARTA prot. n. 18118 del 14/4/2021 relativa allo Screening relazione di riferimento

- ⇒ Si chiede alla Società di aggiornare lo screening di verifica della redazione della relazione di riferimento secondo le modalità di cui al DM 95/19.
- ⇒ Occorre definire univocamente se l'azienda ritiene di essere obbligata a redigere la relazione di riferimento e si ricorda che, qualora l'azienda ritenga di essere assoggettata, occorre produrre tale documento, in quanto l'istanza di riesame ne costituisce istanza di validazione.

Valutazioni ARTA sulla risposta della Società nota prot. n. 20869 del 29/4/2021:

Richiesta di integrazioni relativamente alla relazione di riferimento:

Visto la vs. richiesta si fa presente che nell'Elaborato Tecnico trasmesso il 26/02/2021 la tabella è stata compilata con i limiti della Tabella 1 della Fase 2 del DM 95/2019. Le sostanze impiegate non costituiscono uno specifico elemento di criticità in merito alla potenziale contaminazione della falda, dato che sono stoccate in ambiente impermeabilizzato, dotate dei necessari presidi di contenimento ed utilizzate secondo specifiche procedure di sicurezza. Dalle valutazioni effettuate e dalle modalità gestionali in termini di ambiente e sicurezza, è possibile affermare che le suddette siano tali da garantire la trascurabilità del rischio di potenziali contaminazioni del suolo e della falda. Pertanto si ritiene che non sussistono le condizioni necessarie che obbligano il Gestore all'elaborazione della relazione di riferimento di cui all'art.5 comma 1, lettera V-bis, del D.lgs 152/2006 e s.m.i. Pertanto l'allegato N non era da trasmettere (lo stesso conteneva la relazione redatta ai sensi del DM 272/2014 che è stata consegnata il 5/10/2016).



Si rimette all'A.C. ogni determinazione in ordine alla necessità di aggiornare lo screening per la verifica dell'obbligo di redigere la relazione di riferimento ai sensi del nuovo DM.

Nelle more di provvedimenti Regionali che recepiscono il D.M n. 95 del 15/04/2019 relativamente ai criteri di esclusione dall'obbligo di redigere la relazione di riferimento, l'azienda deve mettere in atto tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di escludere il rischio di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee e superficiali, sia in condizioni normali sia in condizioni di emergenza. In particolare, si forniscono alcune indicazioni a titolo non esaustivo e si demanda all'azienda l'adozione di tutti i necessari accorgimenti:

- I serbatoi/contenitori contenenti sostanze pericolose devono essere dotati di bacino di contenimento, perfettamente integro, di volume pari al volume del serbatoio/contenitore stesso, ovvero a doppia camera con monitoraggio dell'intercapedine.
- Le aree adibite a deposito di colli/contenitori di materie prime, rifiuti e prodotti devono essere preferibilmente coperte, impermeabilizzate e cordolate.
- Le operazioni di carico e scarico dei serbatoi, dei sili e dei fusti devono essere effettuate su aree perfettamente impermeabili, cordolate, preferibilmente coperte e dotate di pozzetto cieco di raccolta degli sversamenti.
- Eventuali caditoie presenti nelle aree di carico e scarico e di movimentazione delle sostanze pericolose, devono essere, se possibile, definitivamente chiuse o in alternativa sempre coperte prima dell'avvio delle operazioni.
- L'azienda deve porre in essere procedure di verifica dell'impermeabilizzazione dei piazzali e di ripristino, laddove necessario.
- Le tubazioni di movimentazione delle sostanze pericolose devono essere poste su aree impermeabilizzate.
- L'azienda deve adottare tutti i necessari accorgimenti per garantire che anche in condizioni diverse dal normale esercizio non si verifichi la contaminazione del suolo e delle acque.
- Le procedure di cui sopra dovranno essere inserite come parte integrante del PMC e gli interventi effettuati (verifiche e ripristini) dovranno essere registrati in apposito registro tenuto a disposizione degli organi di controllo.

APPLICAZIONE DELLE BAT

Si riportano di seguito le Richieste di cui alla nota ARTA prot. n. 18118 del 14/4/2021 relative allo stato di applicazione delle BAT e le valutazioni dell'ARTA sulla risposta della Società nota prot. n. 20869 del 29/4/2021:

Si chiedono i seguenti chiarimenti

Con riferimento alla BAT 6, l'azienda deve indicare quali modalità di monitoraggio attua con riferimento al processo di trattamento dei rifiuti (non delle acque meteoriche)

L'azienda indica quanto segue:

Le frequenze di monitoraggio relative alle acque reflue in ingresso, al processo di trattamento e all'effluente depurato avvengono quotidianamente, come da Sistema Gestione Qualità ed Ambiente UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e da pmc. Le metodiche di trattamento sono le Apat Irsa come segnalato nel pmc.

Si ritiene che debba essere puntualmente riportato nel PMC l'insieme dei monitoraggi effettuati sui principali parametri di processo, come previsto dalla BAT 6, che l'azienda dichiara di monitorare giornalmente: *Per quanto riguarda le emissioni nell'acqua identificate come rilevanti nell'inventario dei flussi di acque reflue (cfr. BAT 3), la BAT consiste nel monitorare i principali parametri di processo (ad esempio flusso, pH, temperatura, conduttività, BOD delle acque reflue) nei punti fondamentali (ad esempio all'ingresso e/o all'uscita del pretrattamento, all'ingresso del trattamento finale, nel punto in cui le emissioni fuoriescono dall'installazione).*

Con riferimento alla BAT 7, occorre aggiornare le frequenze di monitoraggio e le metodiche del PMC a quanto richiesto dalle BAT.

Nelle integrazioni, l'azienda dichiara quanto segue:

Vengono applicate le metodiche analitiche Apat Irsa Cnr, la frequenza di controllo del trattamento rifiuti è giornaliera.



Tutte le frequenze di monitoraggio dello scarico industriale e dei relativi inquinanti sono indicati nell'allegato 1 dell'A.I.A. rilasciata.

La BAT 7 prevede che si attui il monitoraggio di AOX (giornaliero), BTEX mensile, COD giornaliero, CN giornaliero, HOI giornaliero, metalli giornaliero, PFOA e PFOS (se pertinenti) semestrale, indice fenoli giornaliero, azoto totale giornaliero, COT giornaliero, fosforo giornaliero, SST giornaliero. Il PMC deve essere pertanto aggiornato in tal senso.

Con riferimento alla BAT 12, occorre che l'azienda elabori ed attui un piano di gestione degli odori, nell'ambito del proprio SGA, che in caso di rilevamento di emissioni olfattive moleste individui le azioni di intervento, in linea con la BAT 13, ed eventualmente effettui il monitoraggio, secondo la BAT 10.

L'azienda ha indicato quanto segue:

Il Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2015, prevede la verifica mensile dell'impianto di abbattimento odori a cui è collettata tutta la piattaforma (serbatoi, reattori, etc.) , specialmente nel controllo delle soluzioni degli scrubber e della qualità dei carboni presenti nei filtri.

Come già indicato nella BAT 10 si effettuerà una verifica riguardo l'esposizione alle fonti odorigene e relative misure di prevenzione e/o riduzione sulla base della natura delle stesse.

Si ribadisce la prescrizione di elaborare ed attuare un piano di gestione e monitoraggio degli odori conforme alle BAT a partire dal riesame dell'AIA.

Con riferimento alla BAT 17, occorre che l'azienda elabori ed attui un piano di gestione del rumore, nell'ambito del proprio SGA, attuando le azioni di mitigazione indicate nella BAT 18. Nel report annuale dovranno essere riportati gli interventi

Per quanto attiene lo stato di applicazione della BAT 17, la ditta ha dichiarato quanto segue:

Il Piano di Monitoraggio e Controllo prevede il monitoraggio biennale del rumore prodotto dall'impianto verso i recettori.

I risultati delle campagne di monitoraggio, nell'ambito del sistema di gestione ambientale, vengono quindi analizzati ogni due anni per valutarne l'andamento e la necessità di eventuali misure di mitigazione degli stessi.

Poiché il monitoraggio biennale comporta quanto già indicato nella seguente BAT, l'azienda in accordo con la ditta specializzata alla rilevazione delle emissioni di rumore e vibrazioni chiederà un ausilio al fine di redigere un protocollo interno mirato ad un monitoraggio con scadenze adeguate.

Si conferma la prescrizione relativa al piano di gestione del rumore, da attuarsi a partire dal riesame dell'AIA.

Con riferimento alla BAT 19, si chiede di dare evidenza in modo puntuale di quali BAT sono applicate. Chiarire se sono presenti contatori atti a quantificare tutte le voci del bilancio idrico.

Si prende atto di quanto dichiarato dall'azienda e si conferma la prescrizione relativa ai contatori, da attuarsi entro tempistiche stabilite dall'A.C.

Con riferimento alla BAT 20, si evidenzia fin d'ora che alcuni BAT AELs sono più bassi dei VLE attualmente autorizzati allo scarico aziendale e dovranno pertanto essere adeguati; occorre inserire il monitoraggio di HOI e AOX.

La ditta dichiara che:

- l'Indice degli idrocarburi (HOI) è pari a 10 mg/l
- AOX \leq 1 mg/l anziché \leq 2 mg/l autorizzato

L'azienda dichiara che i limiti applicati dall'A.I.A. 45/35 del 01/04/2008 e s.m.i., ad eccezione dei metalli Cr e CrVI, rispettano già i VLE della BAT 2018. Gli altri metalli, es. Zn, Pb, Cd, Hg, Cu, hanno VLE ancora più restrittivi delle suddette BAT. La tabella applicata dal gestore Consorzio di Bonifica Centro con prot. 7764 del 14/10/2020 fissa i limiti di scarico con adeguamento del Cr e Cr VI alle attuali BAT AELs.

Si ritiene che l'AIA debba riportare i VLE in linea con i BAT AELs (se più restrittivi della tab. 3 all. 5 parte III d. Lgs. 152/06 scarico in fognatura), e si chiede pertanto all'azienda di produrre la tabella completa dei VLE attualmente fissati dal Consorzio.

Con riferimento alla BAT 53, si chiede di inserire nel QRE del camino E1 il parametro TOC con VLE di 20 mg/Nmc.

Per quanto attiene la BAT 53, la ditta dichiara quanto segue

Il parametro TOC non è mai stato verificato e può essere monitorato al primo autocontrollo dopo il rinnovo autorizzativo per verificarne il valore, successivamente potrà essere approfondito l'argomento in ordine alla definizione di un eventuale limite di riferimento.

Come indicato nel paragrafo sulle emissioni in atmosfera, si ritiene congruo il VLE di 20 mg/Nmc.

D. LGS. 105/15

Richiesta di cui alla nota ARTA prot. n. 18118 del 14/4/2021 relativa al D.Lgs 105/15

- ⇒ Occorre che l'azienda confronti i quantitativi di rifiuti pericolosi detenibili, classificati come sostanze, con le soglie del D. Lgs. 105/15. Qualora necessario, l'azienda potrà effettuare tale valutazione a seguito di un congruo periodo di monitoraggio, effettuando campionamento ed analisi dei rifiuti in ingresso, secondo tempistiche indicate dall'A.C.

Valutazioni ARTA sulla risposta della Società nota prot. n. 20869 del 29/4/2021:

L'azienda indica quanto segue

Richiesta integrazioni Dlgs 105/15 : L'azienda ha compilato la sezione C sulla base della valutazione aziendale come da Dlgs 105/15. Tuttavia si effettuerà un periodo di valutazione al fine di integrare i propri sistemi gestionali di controllo rifiuti per il miglioramento del suddetto monitoraggio applicato.

Si prende atto che l'azienda ritiene di non essere assoggettata agli obblighi del D. Lgs. 105/15, tuttavia si forniscono le seguenti indicazioni:

Si ritiene di fornire le seguenti indicazioni:

- L'azienda procederà a caratterizzare i rifiuti detenuti come miscele, in modo da inquadrarli rispetto alle soglie del D. Lgs. 105/15.
- In fase di omologa dei rifiuti pericolosi, deve essere effettuata la classificazione dello stesso ai fini dell'assoggettabilità al D. Lgs. 105/15.
Si ritiene che debba essere implementata nella scheda di omologa una sezione per la classificazione Seveso del rifiuto. Si raccomanda di effettuare a campione verifiche di conformità all'omologa anche per tale aspetto.
- Presso lo stabilimento deve essere presente un sistema informatizzato che consenta in tempo reale di conoscere i quantitativi detenuti rispetto alle soglie Seveso, in modo da garantire che non vengano detenuti rifiuti e altre sostanze in quantitativi superiori alla seconda colonna dell'all. 1 al D. Lgs. 105/15, verificando altresì anche che le somme pesate siano inferiore ad 1. In fase di controllo deve essere reso prontamente disponibile il prospetto dei quantitativi di sostanze pericolose detenuti e la posizione rispetto al D. Lgs. 105/15.
- Nel report annuale devono essere riportati i massimi quantitativi istantanei di rifiuti e sostanze pericolosi soggetti al D.Lgs. 105/15.

RECENTI DISPOSIZIONI NORMATIVE – Circolare 1121/19 e art. 26-bis DL 113/2018

Richieste di cui alla nota ARTA prot. n. 18118 del 14/4/2021 sulle recenti disposizioni normative



- ⇒ Si chiede all'azienda di effettuare un confronto fra quanto previsto nella circolare 1121 del 21/1/2019 e quanto attuato nell'impianto. Laddove non vi sia una piena corrispondenza, si chiede all'azienda di proporre un cronoprogramma di attuazione.
- ⇒ Relazionare su quanto attuato in applicazione dell'art. 26-bis del D.L. 113/2018, convertito con Legge 132/2018, ed in particolare se è stato predisposto il PEI e se sono state fornite le informazioni per la redazione del PEE.
- ⇒ Considerato che il processo determina l'end of waste di alcuni materiali, si chiede di confrontare l'attività con la Linea Guida SNPA 23/2020.

Valutazioni ARTA sulla risposta della Società nota prot. n. 20869 del 29/4/2021:

L'azienda ha dichiarato quanto segue:


Richiesta di integrazioni sulle recenti disposizioni normative: La gestione del rischio incendio è attuata in azienda ai sensi delle normative vigenti, come da piano di emergenza interno presente. Discorso end of waste non è applicabile, non ci sono rifiuti che per caratteristiche chimico-fisiche cessano tale qualifica.

Si ritiene che l'integrazione non sia esaustiva e viene pertanto formulata nuovamente.

Per quanto attiene la cessazione della qualifica di rifiuto, le integrazioni sono poco chiare e coerenti.

BACINI DI CONTENIMENTO DEI SERBATOI

Richiesta di cui alla relazione ARTA prot. 6685 del 10/06/2014

 Valutare la possibilità di separare il bacino di contenimento del serbatoio D40 "Serbatoio stoccaggio concentrato e morchie oleose" dal bacino di contenimento dei serbatoi D41- D42-D43-D44 contenenti acque depurate;

Richiesta di cui alla relazione ARTA prot. n. 18118 del 14/4/2021

Con riferimento alla seguente tabella

SERBATOI DI SERVIZIO AL TRATTAMENTO

Bacini di contenimento	Volume bacino utile	Serbatoio		Volume serbatoio
		Nome	Materiale	
A22	Mc. 172	D40	Acciaio inox	130
		D41	Acciaio inox	130
		D42	Acciaio inox	130
		D43	Acciaio inox	130
		D44	Acciaio inox	130
A18	Mc. 67	D30	Acciaio carbonio	100
		D31	Acciaio carbonio	100
A23	Mc. 19	D501	Vetroresina	30
A21	Mc. 19	D1	Vetroresina	15
		D2	Vetroresina	15
TOTALE				920

⇒ Si ricorda che i bacini di contenimento dei serbatoi devono avere volume almeno pari al maggiore fra:

- Volume del maggiore serbatoio contenuto;
- 1/3 somma dei volumi dei serbatoi contenuti.

Si chiede pertanto di produrre un progetto di adeguamento del volume dei bacini di contenimento, se non adeguati alle indicazioni di cui sopra. Nelle more della realizzazione degli interventi, i serbatoi dovranno essere riempiti in modo tale da rispettare il suddetto criterio, considerando il volume del bacino di contenimento attuale.

⇒ Si chiede di separare i bacini di contenimento dei serbatoi che contengono sostanze/miscela/rifiuti incompatibili. Analogamente, se presenti, si chiede di separare i bacini dei serbatoi che contengono rifiuti da quelli che non contengono rifiuti.

Valutazioni ARTA sulla risposta della Società nota prot. n. 20869 del 29/4/2021:

La Società ha risposto come segue:

Non risulta possibile separare il bacino di contenimento segregando il serbatoio D40 per ragioni prettamente di carattere strutturale; si evidenzia che le acque di scarico contenute nei serbatoi D42 -D43-D44 e reflui contenuti nel serbatoio D40 sono compatibili tra loro, inoltre nello stesso bacino è installato

un serbatoio normalmente vuoto D41 che, sulla base della mole di lavoro e delle modalità di controllo, è utilizzato anch'esso come serbatoio di accumulo per le acque di scarico come da comunicazione trasmessa.

Il volume complessivo contenuto nei 5 serbatoi del bacino A22 è pari a 650 mc ed il volume utile da garantire è di 217 mc.; il volume utile del bacino di contenimento così come adeguato, giusta comunicazione del 18/09/2008, è di 296 mc. A tale proposito si allega una tabella riepilogativa dei serbatoi adibiti allo stoccaggio propedeutici al trattamento e quelli intermedi, con i relativi bacini di contenimento e capacità massima istantanea (Allegato A1).

Si prende atto del nuovo volume del bacino di contenimento A22, che risulta idoneo.

Alla luce dell'allegato A1, si confermano le seguenti proposte di prescrizioni, già contenute nella nota ARTA prot. 6685 del 10/6/2014 e nella nota ARTA prot. 18118 del 14/4/2021:

⇒ Si ricorda che i bacini di contenimento dei serbatoi devono avere volume almeno pari al maggiore fra:

- Volume del maggiore serbatoio contenuto;
- 1/3 somma dei volumi dei serbatoi contenuti.

Si chiede pertanto di produrre un progetto di adeguamento del volume dei bacini di contenimento, se non adeguati alle indicazioni di cui sopra. Nelle more della realizzazione degli interventi, i serbatoi dovranno essere riempiti in modo tale da rispettare il suddetto criterio, considerando il volume del bacino di contenimento attuale.

⇒ Si chiede di separare i bacini di contenimento dei serbatoi che contengono sostanze/miscela/rifiuti incompatibili. Analogamente, se presenti, si chiede di separare i bacini dei serbatoi che contengono rifiuti da quelli che non contengono rifiuti.

Pertanto:

- il volume del bacino di contenimento A18 deve essere incrementato fino a 100 mc, in modo da contenere il volume di un serbatoio;
- il bacino di contenimento A23 deve essere incrementato fino a 30 mc, in modo da poter accogliere il contenuto del serbatoio;
- il bacino di contenimento A23 deve essere incrementato fino a 30 mc, in modo da poter accogliere il contenuto del serbatoio;
- il serbatoio D102 deve essere contenuto in un bacino di volume pari a 15 mc;

Si ritiene inoltre opportuno prevedere la separazione della vasca di contenimento del serbatoio degli olii (D40) dagli altri che contengono un refluo destinato allo scarico.

Per quanto attiene l'ultima richiesta di separazione del bacino del serbatoio D40, che l'azienda ritiene non attuabile, si chiede di valutare entro tempistiche stabilite dall'A.C. la fattibilità di modificare la destinazione d'uso dei serbatoi.

GESTIONE SERBATOI PRELIMINARI ALLO SCARICO

Richiesta di cui alla relazione ARTA prot. 6685 del 10/06/2014 sulla gestione dei serbatoi posti prima dello scarico



- Descrizione della funzione e utilizzo dei serbatoi D41 e D42, modalità di riempimento e svuotamento dei serbatoi D43 e D44

Si ritiene necessario che il gestore relazioni in maniera dettagliata sulle modalità di riempimento e svuotamento dei serbatoi D42, D43, D44 e sulle procedure e tempistiche di scarico dei reflui dai tre serbatoi alla rete fognaria del Consorzio. Inoltre è opportuno dotare i pozzetti di ispezione delle varie tipologie di acque reflue di apposita segnaletica che ne indichi la denominazione e l'utilizzo.

Valutazioni ARTA sulla risposta della Società nota prot. n. 20869 del 29/4/2021:

La Società ha risposto come segue:

- I serbatoi di equalizzazione dei reflui pronti per lo scarico finale sono D41, D42, D43 e D44. A seguito della comunicazione con prot. 7764 del 14/10/2020 ricevuta dal Consorzio di Bonifica Centro visto la variazione dei limiti della tabella di scarico e del pH, al fine di garantire un controllo accurato del refluo prima dello scarico i serbatoi vengono riempiti sulla base della disponibilità giornaliera rispettando le procedure di scarico indicate dal gestore consortile

Le modalità di gestione sono state precisate nel capitolo precedente, i pozzetti di ispezione saranno dotati di apposita segnaletica che ne indica la denominazione e l'utilizzo.

L'integrazione non è esaustiva e si chiede pertanto nuovamente di descrivere come vengono gestiti i serbatoi asserviti allo scarico.

Si ritiene che la richiesta di apporre segnaletica sui pozzetti di ispezione debba essere riportata come prescrizione nell'AIA.

SCARICHI IDRICI

Richiesta di cui alla relazione ARTA prot. 6685 del 10/06/2014 sugli scarichi industriali

Sezione D.3 Scarichi Industriali

SCARICHI FINALI								
Sigla scarico finale	Tipologia	Recettore	coordinate	Modalità di scarico	Ore giorno	Giorni anno	Volume scaricato	
							m3/g	m3/anno
S1	Processo	Consorzio Bonifica	E 14°08' 41" N 42°23' 06"	Salinario	24 h	360	516	154.800
S3	Spurgo Tori	Consorzio Bonifica	E 14°08' 41" N 42°23' 06"	Salinario				

L'azienda dichiara che lo spurgo delle acque di torre è riutilizzato per operazioni di lavaggio automezzi ed impianti e per il flussaggio della tenuta delle pompe. L'eccedenza è scaricata attraverso S3 scarico per il quale l'azienda dichiara di stare procedendo alla verifica delle caratteristiche chimico-fisiche e dei volumi scaricati.

Si evidenzia che tale scarico non risultava presente nell'AIA.

⇒ Si chiede di descrivere dove confluiscono attualmente le acque di spurgo della torre e come l'eccedenza confluirà allo scarico.

⇒ Descrivere come vengono gestite le acque di lavaggio degli automezzi.

L'azienda ha dichiarato quanto segue:

- Le acque di spurgo delle torri evaporative vengono inviate al serbatoio di accumulo D102 destinato ai vari riutilizzi interni e lavaggio automezzi: il massimo livello del serbatoio aziona un valvola che devia il flusso al pozzetto di scarico S3 (acque di raffreddamento), come riportato in planimetria all. D1
- Le acque di lavaggio degli automezzi vengono inviate allo stesso serbatoio di accumulo cui è destinato il rifiuto conferito e subiscono il medesimo trattamento.

Richiesta di cui alla relazione ARTA prot. 6685 del 10/06/2014 sullo scarico delle acque di raffreddamento

Per quanto concerne la linea di scarico delle acque di raffreddamento, la stessa non è ben evidenziata nella planimetria agli atti. Si ritiene quindi necessario aggiornare la planimetria in tal senso con l'indicazione dell'ubicazione della torre di raffreddamento e delle linee di adduzione di tutte le acque di raffreddamento al pozzetto finale. Inoltre dovrà essere descritta nel dettaglio la modalità di scarico e/o riutilizzo delle stesse.



La Società ha risposto come segue:

La planimetria trasmessa il 26/2/2021 come all.D.1 comprende l'integrazione della linea delle acque di raffreddamento: si precisa che le acque vengono prodotte nella torre evaporativa (H3/1 – H3/2), inviate ad un serbatoio di recupero per utilizzi interni/preparazione reagenti (D 102) e solo l'eccedenza rispetto alle esigenze di recupero, viene scaricata (vedi sezione XI).

Richiesta di cui alla relazione ARTA prot. 6685 del 10/06/2014 relativamente allo scarico S1

- ⇒ Si ritiene pertanto opportuno chiedere all'azienda di attuare quanto necessario per rientrare con i suddetti parametri entro i limiti di cui alla tab. 3 all. 5 alla parte III, colonna di scarico in pubblica fognatura.
- ⇒ Considerato che l'impianto consortile che riceve lo scarico non dispone, allo stato attuale, di un sistema per la denitrificazione dell'effluente, e considerato altresì che i controlli ARTA hanno attestato nel corso di alcuni

campionamenti il superamento dei valori limite allo scarico per l'azoto ammoniacale, si chiede all'azienda anche per il parametro azoto ammoniacale di porre in atto quanto necessario per rispettare i limiti di scarico di cui alla tab. 3 all. 5 alla parte III D. LGS. 152/06.

- ⇒ Al fine di conseguire gli obiettivi di miglioramento riportati ai punti precedenti, si chiede all'azienda di individuare i necessari interventi di potenziamento impiantistico che dovranno essere attuati quanto prima e comunque nel corso dell'AIA.

L'azienda ha dichiarato quanto segue:

- Tutto l'effluente derivante dai trattamenti viene sottoposto ad un finissaggio per la riduzione degli SST: la sezione è stata installata e viene esercitata a seguito di prescrizione di cui al provvedimento AIA n. 45/35 del 01/04/2008 giusta comunicazione di attivazione del 24/05/2011.
- Si richiede di conseguire obiettivi di qualità più restrittivi rispetto a quelli attualmente autorizzati dal gestore del servizio di fognatura, soggetti a controllo e tariffazione specifica: i nuovi limiti richiesti prevedono disponibilità di spazi per la realizzazione di ulteriori sezioni impiantistiche e investimenti significativi, realizzabili solo con il coinvolgimento del soggetto ospitante e gestore del servizio di fognatura (Consorzio di Bonifica Centro) per la parte di adeguamento del sistema tariffario e per la disponibilità di spazi nell'ambito dell'area assegnata.
- La concentrazione di idrocarburi totali (HOT) come da BAT è pari a 10 mg/l che si intende confermare.

Richiesta di cui alla relazione ARTA prot. 6685 del 10/06/2014 sull'autocampionatore allo scarico

- ⇒ Si ritiene opportuno evidenziare che lo scarico della ditta Depuracque al Consorzio di Bonifica è dotato di auto campionatore e misuratore di portata. Si ritiene che tale apparecchiatura debba essere mantenuta pienamente funzionante ed efficiente e debba consentire in ogni momento agli enti di controllo di conoscere quanto effluente è stato scaricato al Consorzio ed in quali orari sia stato effettuato lo scarico quanto meno nell'ultimo anno.

L'azienda ha dichiarato quanto segue:

- **L'autocampionatore e il misuratore di portata ufficiali sono di proprietà del Consorzio di Bonifica Centro.**

Richieste di cui alla nota ARTA prot. n. 18118 del 14/4/2021 con riferimento agli scarichi industriali

- ⇒ Indicare, anche in attuazione delle BAT, se l'azienda verifica l'efficienza di depurazione per ogni sezione di trattamento, effettuando prelievi e analisi a monte e valle.
- ⇒ Descrivere il sistema di abbattimento dei solidi sospesi installato a monte dello scarico finale e indicarne l'efficienza di abbattimento.
- ⇒ Valutare la fattibilità, entro tempistiche stabilite dall'A.C., di realizzare una sezione di trattamento biologico dei reflui a valle del trattamento chimico-fisico, oggetto peraltro di una comunicazione di modifica non sostanziale
- ⇒ Aggiornare la tabella dei valori limite di emissione degli scarichi e renderla coerente con quella del contratto stipulato con il consorzio. La tabella di accettabilità consortile deve essere modificata anche sulla base dei BAT AEL applicabili, così come le frequenze di monitoraggio.

La ditta in merito alle richieste sugli scarichi la ditta ha dichiarato quanto segue

- Efficienza di depurazione: l'azienda effettua controlli giornalieri sull'efficienza depurativa su tutta la filiera di gestione trattamento rifiuti;
- Abbattimento solidi sospesi : il miglioramento dell'efficienza depurativa relativa a tale parametro avviene mediante l'installazione del sedimentatore a pacco lamellare come da comunicazione trasmessa il 24/5/2011;
- L'azienda non realizzerà la sezione di trattamento biologico a valle del chimico-fisico;
- I limiti della tabella di scarico sono quelli applicati dal gestore Consorzio di Bonifica Centro con prot.7764 del 14/10/2020.

Valutazioni ARTA sulla risposta della Società nota prot. n. 20869 del 29/4/2021 relativamente agli scarichi idrici

Come indicato anche nel paragrafo sulle BAT, allo scarico l'azienda è tenuta al rispetto dei BAT AELs, laddove più restrittivi rispetto ai limiti di cui alla tab. 3 al. 5 alla parte III del D. Lgs. 152/06 per scarico in pubblica fognatura. L'azienda deve riportare sul PMC i monitoraggi giornalieri che effettua, in linea con le BAT, per monitorare l'efficienza di depurazione di ogni sezione di impianto.

Inoltre occorre aggiornare il PMC con i monitoraggi degli scarichi in linea con le BAT.

Si ribadisce la richiesta di porre in essere quanto necessario per ridurre la concentrazione di azoto allo scarico, demandando all'A.C. l'individuazione delle tempistiche.

E' opportuno che l'azienda installi il proprio autocampionatore con misuratore di portata allo scarico S1, entro tempistiche stabilite dall'A.C.

Occorre inserire nell'AIA le verifiche di conformità effettuate sullo scarico S3 (parametri da monitorare e periodicità, come da indicazioni del Distretto ARTA di Chieti in fase di controllo) ed i VLE (tab. 3 all. 5 parte III D. Lgs. 152/06 per scarico in pubblica fognatura).

Sempre in occasione del controllo a tariffa dell'anno 2011, l'ARTA ha prescritto anche il monitoraggio dell'acqua di raffreddamento dello spurgo torri evaporative, del quale si riportano le risultanze.

Data prelievo		Nov. 2020	Dic. 2020	Limiti *
Parametri	U.M.			
Durezza	mg/l CaCO ₃	410	480	--
Solfato (come SO ₄)	mg/l	14	17	--
Cloruro	mg/l	12	15	--

ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO

Richiesta di cui alla relazione ARTA prot. 6685 del 10/06/2014

Le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali sono raccolte mediante una linea separata. La superficie scoperta e impermeabilizzata è di 3.000 mq. Le acque di prima pioggia sono inviate in un serbatoio dedicato di nuova installazione D 560. L'azienda dichiara che il serbatoio è svuotato entro 48 hr dalla conclusione dell'ultimo evento meteorico. L'azienda ha installato un pluviometro il quale aziona la pompa di sollevamento fino a quando non si siano raccolti 15 mc di acque meteoriche.

L'azienda dichiara di riutilizzare le acque meteoriche per produrre latte di calce, consumando 20 mc/giorno di acqua. Qualora tali acque non siano utilizzate, dichiara di gestirle come rifiuto. L'azienda dispone di un volume utile doppio rispetto alle esigenze.

- ⇒ Si chiede come sia gestito l'avvio e lo spegnimento della pompa di sollevamento delle acque meteoriche, ed in particolare come sono utilizzati i dati misurati dal pluviometro per la gestione delle acque meteoriche.
- ⇒ Chiarire come sono gestite le eventuali eccedenze delle acque meteoriche e come l'azienda assicura di smaltire le acque entro 48 hr dalla conclusione dell'evento meteorico.
- ⇒ L'azienda dichiara che lo sfioro delle acque meteoriche avverrà con sistema a sifone per evitare che gli oli confluiscono nello scarico. Si chiede che la separazione delle acque di seconda pioggia avvenga per bypass e non per sfioro.
- ⇒ Si chiede di indicare le coordinate dello scarico delle acque domestiche e delle acque bianche.



L'azienda dichiara che lo scarico delle acque domestiche confluisce nella rete fognaria consortile.

- ⇒ Chiarire cosa si intende nella sezione D.7 per scarichi a monte del sistema di trattamento P1, P2...P6.
- ⇒ Indicare le modalità di gestione di eventuali sversamenti accidentali sui piazzali, per garantire che le acque di lavaggio e meteoriche non confluiscono verso lo scarico delle acque eccedenti la prima pioggia, chiarendo in particolare quando e come viene chiusa la valvola pneumatica di sezionamento.
- ⇒ Chiarire come funziona il pozzetto a valle della vasca, dove però confluiscono anche le acque di parte del piazzale. Come si garantisce che fino al riempimento della vasca le acque di tale porzione di piazzale non vadano in bypass?
- ⇒ Indicare la frequenza con cui l'azienda effettua la pulizia e la manutenzione delle caditoie e se tali operazioni sono riportate su un apposito registro.
- ⇒ Si fa presente che anche la nuova area di stoccaggio deposito dei rifiuti (A25, A26) deve essere interessata dalla raccolta acque di prima pioggia. Si chiede pertanto di produrre il progetto che l'azienda intende realizzare

L'azienda ha risposto come segue:

- Le acque meteoriche sono afferenti a due reti distinte di drenaggio: una linea che raccoglie le acque della copertura del capannone (pluviali) e una linea che raccoglie le acque di dilavamento delle aree scoperte interessate dalla movimentazione e gestione dei reflui. Le acque dei pluviali vengono convogliate direttamente al corpo idrico superficiale "Fosso S. Antonio", le acque di prima pioggia vengono gestite in conformità ad una precisa istruzione operativa, parte integrante del nostro Sistema di Gestione Qualità e Ambiente:

La procedura prevede che vengano raccolti i primi 5 mm di pioggia per tutta la superficie scoperta interessata dalla movimentazione e gestione dei rifiuti equivalente a circa 2.460 mq per un totale di circa mc 12.50, sebbene la L.R. 31/2010 prevede 4 mm di pioggia su unità di superficie.

L'evento piovoso è rilevato da un pluviometro calibrato (Lastem mod. DQA031) il quale definisce e segnala tre livelli di stato dell'evento piovoso: "assenza di pioggia", "prima pioggia" e "pioggia ulteriore".

Le acque di prima pioggia sono impostate a 5 mm. di acqua uniformemente distribuiti su tutta la superficie scolante piovuta in un determinato periodo di tempo. Al raggiungimento dei 5 mm di pioggia si passa alla fase di "pioggia ulteriore". Se la precipitazione si interrompe prima di aver raggiunto i 5 mm, dopo un periodo impostato di 48 ore, il sistema commuta alla condizione di "assenza pioggia". L'inizio della precipitazione viene segnalato dal pluviometro che invia un segnale fino al raggiungimento dei 5 mm conteggiati o alla cessazione della precipitazione entro il periodo programmato.

Il segnale inviato dal pluviometro viene ricevuto da un plc che gestisce la pompa di sollevamento. Le acque di prima pioggia dal pozzetto vengono inviate in un serbatoio di raccolta da 40 mc. in attesa di essere trattate in impianto. Per garantire il funzionamento in qualsiasi condizione, la pompa è collegata al gruppo elettrogeno

- Lo scarico delle acque di seconda pioggia avviene per sifone con un sistema a sifone che consente di impedire la fuoriuscita di surnatanti presenti con l'efficienza di un separatore/flottatore.
- Le coordinate dello scarico delle acque domestiche S4 sono le seguenti:
E 14°08'41" N 42°23'06"
- Le coordinate dello scarico delle acque bianche S3 sono le seguenti:
E 14°08'41" N 42°23'06"
- Per scarichi a monte del sistema di trattamento si intendono i vagli di scarico degli automezzi.



- Gli sversamenti accidentali sono un evento straordinario previsto dal SGQA che possono verificarsi in concomitanza di una collisione tra automezzi in manovra e quindi al di fuori delle piazzole di sosta per lo scarico: tale evento produce l'allerta del personale operante che aziona un pulsante di sgancio in prossimità delle zone di manovra il quale chiude la valvola di intercettazione posta sullo scarico al "fosso S. Antonio", attiva la pompa di sollevamento posta nella vasca di raccolta acque di pioggia inviandola al serbatoio dedicato e quindi al trattamento. La portata della pompa, unita alla capacità di raccolta della vasca e delle caditoie, è tale da garantire l'evacuazione immediata del liquido in modo che nulla confluisca allo scarico, tenendo conto dei volumi a disposizione della vasca di prima pioggia normalmente vuota.
- Il funzionamento del pozzetto a valle della vasca di raccolta, dove confluiscono anche le acque di lavaggio del piazzale, garantisce che fino al riempimento della vasca le suddette acque di dilavamento non vadano in bypass, per la sua particolare costruzione e per le quote di posizionamento delle tubazioni.
- La frequenza della pulizia e la manutenzione delle caditoie sono previste dal SGQA con frequenza mensile, vengono inoltre effettuate su necessità e sono riportate nel registro delle manutenzioni.
- Il sistema di valutazione dei consumi è in fase di continua evoluzione e perfezionamento, i dati specifici verranno forniti nei limiti ritenuti non lesivi per la concorrenza in quanto considerati vantaggio competitivo, proprietà intellettuale e know how specifico.
- I quantitativi di rifiuti trattabili con gli impianti previsti non sono definibili a priori se non nel limite della massima potenzialità della specifica sezione perciò non è stimabile l'aumento dei consumi specifici che comunque saranno comunicati annualmente.

Richieste di cui alla nota ARTA prot. n. 18118 del 14/4/2021 con riferimento alle acque meteoriche

- ⇒ Chiarire cosa si intende con la nota riportata nell'ETD tab. D.2.4 "possibile ulteriore stoccaggio acque prima pioggia in serbatoio vetroresina da 15 mc, che nella planimetria è indicato con la dicitura "serbatoio acque prima pioggia da installare". Chiarire le motivazioni per la realizzazione del nuovo serbatoio ed il possibile utilizzo, nonché le tempistiche.

Risposta dell'azienda

- **Le acque di prima pioggia che confluiscono nel pozzetto, le cui dimensioni dichiarate sono di circa 9 mc, vengono inviate presso un serbatoio di raccolta di 40 mc come già indicato in precedenza. La confusione creatosi con l'indicazione del serbatoio da 15 mc è dovuta alla richiesta sottoposta in passato relativa all'impianto di strippaggio, che l'azienda non realizzerà. Pertanto il trattamento delle acque piovane resta quello descritto come sopra, nella planimetria indicata come all.D3 già trasmessa il 26/2/2021 si prega di non considerare la linea (colorata in verde) che dal pozzetto porta al serbatoio eventuale indicato come D560 causa refuso di stampa;**

Valutazioni ARTA sulla risposta della Società nota prot. n. 20869 del 29/4/2021 con riferimento alle acque meteoriche di dilavamento:

Si prende atto di quanto dichiarato dall'azienda circa le modalità di gestione delle acque meteoriche di dilavamento. Occorre aggiornare la planimetria allo stato attuale.

Si ritiene che la separazione delle acque di prima e seconda pioggia debba avvenire di by pass e non per sfioro e che lo svuotamento della vasca VA, anche quando non perfettamente piena debba essere attivato in automatico. In sostanza la pompa di rilancio verso il serbatoio D38 deve azionarsi con un sistema temporizzato trascorse 48-72 dall'ultimo evento meteorico sia che siano stati accumulati o meno i primi 5 mm al fine di rendere disponibile sempre il volume di accantonamento entro le 48-72 ore.

REGISTRAZIONE RIFIUTI IN INGRESSO

Richiesta di cui alla relazione ARTA prot. 6685 del 10/06/2014 sulla registrazione dei rifiuti in ingresso

- Registrare i rifiuti in ingresso all'impianto con la doppia unità di misura peso/volume

Valutazioni ARTA sulla risposta della Società nota prot. n. 20869 del 29/4/2021:



La Società ha risposto come segue:

- La registrazione dei rifiuti in ingresso all'impianto viene effettuata con pesa a ponte certificata e periodicamente tarata, la conversione in volume può essere dedotta tramite calcolo sulla base del peso specifico. La registrazione con la doppia unità di misura è prevista dal software in modo alternativo come indicato dalla normativa vigente la quale prevede la convalida della quantità allo scarico, conferita all'impianto.

Si ribadisce la richiesta, per soddisfare la quale occorre conoscere e registrare il peso specifico del rifiuto, in modo da poter risalire al volume.

CAPACITA' MASSIMA DI STOCCAGGIO PER I RIFIUTI TRATTATI (D15+D9)

Richiesta di cui alla relazione ARTA prot. 6685 del 10/06/2014

- Indicare la capacità massima istantanea dei rifiuti in impianto distinta per attività D9+D15 o solo D15.

Valutazioni ARTA sulla risposta della Società nota prot. n. 20869 del 29/4/2021:

La Società ha risposto come segue:

- La attuale capacità massima istantanea di rifiuti anche in fase di lavorazione in impianto, data dalla somma del volume di tutti i serbatoi dedicati ai rifiuti (mc 850), dei serbatoi di servizio intermedio (mc.650), dei reattori/ispessitori (mc. 315) che, calcolati ad un p.s. medio di 1,05 Kg/mc, corrisponde a ton. 1906 interamente dedicati alle operazioni D9+D15 (vedi All. A1).

Si prende atto della risposta, che tuttavia si riferisce al solo D15 + D9. Occorre puntualizzare i massimi volumi istantanei e annui dei rifiuti ammessi all'impianto per il solo stoccaggio (D15/R13) con eventuale ricondizionamento, come peraltro richiesto nei paragrafi seguenti.

ELENCO CODICI EER AUTORIZZATI

Richiesta di cui alla relazione ARTA prot. 6685 del 10/06/2014

- Rivedere e aggiornare l'elenco dei rifiuti autorizzato

⇒ In merito alla tabella A (rifiuti in D15/D9) si ritiene necessario che l'azienda individui i CER dei rifiuti che sono effettivamente trattabili presso l'impianto. Nello specifico, si ritiene che debbano essere esclusi dalla tab. A i rifiuti organici biodegradabili (quali ad esempio 020106, 200304), tutti i rifiuti evidentemente solidi (per esempio, CER 101109*, 101110, 101119*, 101120, 110116*, 120112*, i codici CER che iniziano per 17, i CER del gruppo 1903, i CER 190802, 190901, 190904, 200303, 200304, 200306).

Valutazioni ARTA sulla risposta della Società nota prot. n. 20869 del 29/4/2021:

La Società ha risposto come segue:

- Si allega l'elenco dei rifiuti autorizzati, rivisitato, suddiviso in tabella A e tabella B (All. A2), inoltre abbiamo unificato il suddetto elenco in un'unica tabella con le attività previste (D9-D15-D14-R13) ritenendola di facile lettura per il rinnovo autorizzativo (All. A3). Nella suddetta tabella non sono inseriti i codici CER 16.03.03* e 16.03.04, la cui introduzione con ultima richiesta del 28/07/2015 avverrebbe nel rispetto della potenzialità massima autorizzata come da Vs. relazione tecnica allegata alla comunicazione con prot.9564 del 15/12/2016. Per i codici CER 16.03.03* e 16.03.04 sono richieste le operazioni di smaltimento D9,D15,D14.

Come richiesto si precisa che i serbatoi di stoccaggio propedeutici al successivo trattamento chimico-fisico sono indicati come D13 e D14, quindi gestiti come rifiuti di macrocategoria 2 come da seguente schema a blocchi.

Si richiamano le sopra indicate richieste di cui alla relazione ARTA prot. 6685 del 10/06/2014, delle quali solo in parte l'azienda ha tenuto conto, e si ribadisce la richiesta di eliminare dall'elenco i codici EER dei rifiuti biodegradabili (020106, 200108) e quelli dei rifiuti che sono evidentemente solidi.

PROCEDURE DI VERIFICA COMPATIBILITA' DEI RIFIUTI PRIMA DELLA MISCELAZIONE

Richiesta di cui alla relazione ARTA prot. 6685 del 10/06/2014

Procedurizzare le operazioni di verifica di miscibilità e conservare per un periodo di 5 anni la documentazione attestante le verifiche di miscibilità;

Realizzare all'interno del laboratorio un'area dedicata alle operazioni di verifica di miscibilità.

Valutazioni ARTA sulla risposta della Società nota prot. n. 20869 del 29/4/2021:



La Società ha risposto come segue:

- Si allega la procedura per la verifica di miscibilità che viene effettuata nell'area all'interno del laboratorio definita e verificata in sede di sopralluogo tecnico da parte di ARTA (All. A4).

Si prende atto della procedura, che deve essere considerata parte integrante dell'AIA.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Richiesta di cui alla relazione ARTA prot. 6685 del 10/06/2014

Proporre un nuovo QRE che tenga conto anche dei parametri riportati nelle Linee guida di Settore e in particolare nelle tabelle E.4.1 ed E.6;

- Eseguire uno degli autocontrolli delle emissioni in atmosfera per il punto di emissione E1 in corrispondenza del valore dell'indice di iodio pari a 500 mg/g.

La Società ha risposto come segue:

- In corrispondenza di una misura dell'indice di iodio sul carbone attivo pari a 500 mg/g sarà effettuato un autocontrollo alle emissioni

Richiesta di cui alla relazione ARTA prot. 6685 del 10/06/2014

- Utilizzare il metodo NIOSH 6013 ai fini di una più precisa rilevazione delle concentrazioni del parametro H2S

La Società ha risposto come segue:

- Il metodo NIOSH 6013 per la misura del parametro H2S sulle emissioni viene adottato dal laboratorio accreditato che effettua i monitoraggi periodici.

Richiesta di cui alla relazione ARTA prot. 6685 del 10/06/2014

Le emissioni derivanti dagli sfiati dei serbatoi e da tutte le apparecchiature sono poste sotto aspirazione e inviate ad un impianto di scrubbing con reazione e successivo adsorbimento su carbone attivo. L'azienda ha chiesto di spostare e potenziare l'impianto di trattamento, aggiungendo un nuovo filtro a carbone attivo, con la richiesta di variante inviata ad ottobre 2011. Su tale modifica ARTA ha già espresso le proprie valutazioni con nota prot. 3340 del 8/3/2012. La modifica non ha comportato variazioni nel QRE autorizzato con l'AIA per quanto attiene al camino E1.

- ⇒ Si chiede all'azienda di relazionare in merito alle caratteristiche del sistema di abbattimento a carbone attivo e in merito alle verifiche di funzionalità/efficienza che vengono effettuate per garantirne l'efficienza.
- ⇒ Si ritiene opportuno aggiungere nel QRE per il camino E1 il monitoraggio delle polveri, nelle quali occorre ricercare i metalli. Si ritiene che un congruo valore limite per il parametro polveri sia 10 mg/Nmc. Per i metalli, fermi restando i valori limite di cui all'allegato 1 parte V D. Lgs.152/06, si definiranno i valori limite a seguito degli autocontrolli del primo anno. Si chiede altresì di monitorare il parametro TOC, fissando il valore limite di 20 mg/Nmc.
- ⇒ Considerando che lo scrubbing è effettuato con soda e acido solforico, si chiede di monitorare anche tali inquinanti in emissione, fissando i limiti previsti dalla DGR 517/07.



Si evidenzia che per quanto riguarda le emissioni di SOV di cui alla tab. D all. I alla parte V, il valore limite indicato per la classe II deve essere rispettato dalla sommatoria di tutti i solventi compresi in classe I + classe II, il valore limite indicato per la classe III deve essere rispettato per la sommatoria di cl. I + cl. II + cl. III, il valore limite per la classe IV deve essere rispettato per cl. I+cl. II+cl. III+cl. IV. Infine il valore limite per la sola classe V è 10 mg/Nmc, e la sommatoria di cl. I+cl. II + cl. III + cl. IV + cl. V deve essere inferiore al valore limite di cl. IV+cl. V. Si ritiene, pur tuttavia, opportuno sostituire il monitoraggio delle SOV con il monitoraggio del parametro TOC, come precedentemente specificato.

- ⇒ In riferimento alla nuova caldaia per la produzione di vapore che l'azienda intende installare sull'impianto di stripping, l'azienda ha prodotto in allegato E.3 le schede tecniche, ma non è chiaro quale sia il tipo di caldaia che la stessa intende installare. Si ricorda che l'azienda ha già una caldaia di 2,232 MWt a servizio dell'impianto di evaporazione. Qualora la caldaia abbia potenza termica pari o superiore a 768 kW, si determinerebbe un nuovo punto di emissione soggetto ad autorizzazione, che risulterebbe incompatibile con il vigente Piano di Tutela della Qualità dell'aria per la zona in cui è ubicato lo stabilimento.
- ⇒ Si evidenzia che l'azienda ha erroneamente elencato le emissioni dei sili della calce e della bentonite fra le emissioni scarsamente rilevanti. Infatti le stesse sono emissioni soggette ad autorizzazione ma esonerate dal controllo se sono rispettati i criteri stabiliti dalla DGR 517/07 all. 3.
- ⇒ Per quanto attiene al gruppo elettrogeno, si chiede di indicare potenza termica e combustibile utilizzato. Qualora il combustibile sia gasolio, chiarire se è presente un serbatoio interrato di gasolio a servizio del G.E.

Emissioni diffuse

Richiesta di cui alla relazione ARTA prot. 6685 del 10/06/2014

Si chiede all'azienda di descrivere tutte le sorgenti di emissioni diffuse. Chiarire se anche la linea di disidratazione dei fanghi è posta sotto aspirazione. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06, le emissioni diffuse tecnicamente convogliabili devono essere convogliate. Le emissioni diffuse non tecnicamente convogliabili sono comunque emissioni da autorizzare indicando apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento.

L'azienda ha inserito nel prospetto a pag. 10 della relazione integrativa l'elenco delle emissioni diffuse, che è presente anche nel PMC.

Richieste di cui alla nota ARTA prot. n. 18118 del 14/4/2021 relative emissioni in atmosfera

- ⇒ Inserire nel QRE le emissioni diffuse prodotte dalla disidratazione dei fanghi
- ⇒ Inserire nel QRE le emissioni prodotte dalla caldaia, con i VLE, considerato che trattasi di impianto con potenza di 2,3 MW (> 1 MWt).
- ⇒ Integrare il QRE ed il PMC sulla base di quanto indicato nel paragrafo relativo alle BAT
- ⇒ Compilare in maniera corretta la sezione E inserendo opportunamente i punti di emissione a inquinamento atmosferico scarsamente rilevante e quelli significativi
- ⇒ Produrre i certificati analitici relativi alla determinazione del TVOC come richiesto da Artà nell'esecuzione dei controlli.

Valutazioni ARTA sulla risposta della Società nota prot. n. 20869 del 29/4/2021 relativamente alle emissioni in atmosfera

L'azienda ha prodotto il QRE aggiornato, al quale non sono state aggiunte le emissioni dell'impianto di disidratazione fanghi.

Si ritiene che il VLE di 45 mg/Nmc per il TOC al camino E1 non si possa accogliere e si propone di fissare il VLE a 20 mg/Nmc, in linea con il BAT AELs, anche perché la DGR 517/07 stabilisce che non si debbano prendere in considerazione le soglie di rilevanza.

Si ribadisce la richiesta di monitorare nelle povere di E1 i metalli di tab. B all. I parte V del D. Lgs. 152/06 (da inserire nel PMC per almeno due autocontrolli) che dovranno essere inseriti nel QRE se rinvenuti al di sopra della rilevabilità, fermo restando il rispetto dei VLE della tabella indicata, ridotti del 30% secondo la DGR 517/17.

A differenza di quanto indicato dalla Società, la DGR 517/07 stabilisce che occorre inserire nel QRE gli inquinanti H₂SO₄ e NaOH, con i limiti di 5 mg/Nmc.

Per quanto riguarda i sili di calce e bentonite, essi sono stati correttamente inseriti nel QRE, così come le emissioni dei laboratori e dei gruppi elettrogeni.

La centrale termica è, a seguito delle modifiche normative intercorse, un punto di emissione soggetto ad autorizzazione. Come previsto dall'art. 273 bis del D. Lgs. 152/06, a partire dal 1 gennaio 2030 il VLE per NO_x dovrà essere di 250 mg/Nmc ed inoltre occorre inserire nel QRE i parametri polveri (VLE 5 mg/Nmc) e SO_x (VLE 35 mg/Nmc) per i quali non si dovrà procedere al monitoraggio in quanto i limiti si intendono rispettati. Nel QRE occorre inserire il tenore di ossigeno al 3% per la centrale termica.

Si ritiene che l'indicazione dell'ARTA sull'indice di iodio debba essere riportata nel PMC dell'AIA come anche l'indicazione della metodica da adottare per la determinazione dell'H₂S che deve essere UNI EN 11574:2015



Occorre pertanto riformulare il QRE e occorre che l'azienda relazioni circa la convogliabilità delle emissioni diffuse e, qualora risulti tecnicamente fattibile, presenti un progetto di convogliamento delle stesse, entro tempistiche stabilite dall'A.C. Le emissioni diffuse, come già detto, sono da inserire nel QRE.

SEPARAZIONE AREE DEPOSITO RIFIUTI/MATERIE PRIME

Richiesta di cui alla relazione ARTA prot. 6685 del 10/06/2014

- Relativamente alla verifica delle aree adibite al deposito dei rifiuti prodotti dalla ditta e quelle adibite al deposito delle materie prime, si ritiene che il gestore debba attivarsi al fine di operare una netta separazione fra lo stoccaggio dei rifiuti e quello delle materie prime

Valutazioni ARTA sulla risposta della Società nota prot. n. 20869 del 29/4/2021:

La Società ha risposto come segue:

Si è provveduto a separare le aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti prodotti da quelle adibite al deposito materie prime, come in dettaglio descritto a seguito.

Si ritiene che l'indicazione di tenere separati rifiuti e materie prime debba essere riportata come prescrizione dell'AIA.

AREE STOCCAGGIO RIFIUTI IN COLLI/CASSONI

Richiesta di cui alla relazione ARTA prot. 6685 del 10/06/2014

Nuove aree di stoccaggio e deposito temporaneo dei rifiuti in colli e cassoni A25-A26

L'area A24 era destinata nell'AIA a contenere i rifiuti conto proprio in colli e in container. La stessa area è stata poi parzialmente utilizzata per posizionare un sedimentatore lamellare e due filtri, finalizzati ad ottemperare alla prescrizione dell'AIA di ridurre le concentrazioni di SST e di metalli allo scarico.

L'azienda richiede di utilizzare altre due aree, denominate A25 ed A26, per posizionare i rifiuti in colli e in cassoni.

- A25 è un locale di circa 70 mq, per lo stoccaggio per un massimo di 64 mc di rifiuti;

- A26 è un'area sotto tettoia di 170 mq, per lo stoccaggio di un massimo di 90 mc di rifiuti.

La capacità massima di stoccaggio richiesta nelle nuove aree è di 154 mc di rifiuti in colli e cassoni.

Tale volume è complessivo per le aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti conto terzi e al deposito temporaneo di rifiuti prodotti da Depuracque. Infatti l'azienda dichiara che all'occorrenza tutta l'area sarà utilizzata anche per rifiuti conto proprio, che nella sezione G dell'ETD dichiara di gestire in regime di deposito temporaneo.

A pag. 25 l'azienda dichiara che intende stoccare separatamente rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi; questo non si evince in modo chiaro dalle planimetrie.

⇒ In relazione alle nuove aree che l'azienda intende utilizzare per lo stoccaggio dei rifiuti, denominate A25 ed A26, si chiede di differenziare nell'ambito delle stesse le zone che saranno utilizzate per il deposito temporaneo dei rifiuti conto proprio da quelle adibite a deposito preliminare D15, quantificando i massimi volumi istantanei di ciascuna area, riportandola in planimetria e chiarendo quali aree sono destinate ai rifiuti pericolosi e quali a quelli non pericolosi. Anche nelle zone individuate i rifiuti dovranno essere stoccati/depositati secondo criteri di compatibilità. I rifiuti dovranno essere posti al coperto, protetti dalle intemperie, in idonei contenitori racchiusi in bacini di contenimento.

Si ritiene che i bacini di contenimento dei colli dei rifiuti liquidi debbano essere realizzati tenendo conto della norma di buona tecnica in base alla quale il bacino deve avere volume pari ad almeno 1/3 della somma dei volumi dei contenitori ovvero al massimo volume del contenitore ospitato nel bacino stesso (quale dei due è maggiore).

Valutazioni ARTA sulla risposta della Società nota prot. n. 20869 del 29/4/2021:

L'azienda ha risposto come segue:



- **Area A25** - Il locale viene utilizzato parte per le materie prime in bulk, taniche e sacchi (massimo n. 20 mc - circa 25 t. L'area opportunamente impermeabilizzata è dotata di una canaletta di raccolta che funge anche da contenimento per un volume complessivo di mc. 4; una eventuale diversa gestione delle materie prime, per l'ottimizzazione delle aree disponibili, sarà oggetto di specifica comunicazione. Nel frattempo l'azienda ha acquistato un contenitore mobile telonato con annesso bacino di contenimento, per gestire le eventuali emergenze nell'approvvigionamento delle materie prime (riempimento massimo dei bulk nr.8 da litri 1000 e bacino di contenimento di 2700 lt).

Nella tabella seguente si riepilogano le aree e le relative destinazioni d'uso e quantità:

area	Attività	P/NP	mc	t.
A25	n.a.	Materie prime	20	25

La risposta non risulta esaustiva e completa rispetto alla richiesta, con particolare riferimento allo stoccaggio e al deposito dei rifiuti. Nelle integrazioni acquisite al protocollo ARTA n. 10171 del 4/9/2014 era riportata la seguente tabella:

Nella tabella seguente si riepilogano le aree e le relative destinazioni d'uso e quantità:

area	Attività	P/NP	mc	t.
A24	D15/D9/R13	NP	90	115
A25/2	n.a.	Materie prime	20	30
A25/1	D15/D9/R13	P	44	53
A26	D15/D9/R13	P	40	50
A26	D15/D9/R13	NP	50	65

Occorre che l'azienda chiarisca se la suddetta tabella viene confermata o modificata, e in questo secondo caso, si chiede di proporre la tabella aggiornata.

ZONA DI SCARICO RIFIUTI IN ATTESA DI ACCETTAZIONE

Richiesta di cui alla relazione ARTA prot. 6685 del 10/06/2014

Zona di scarico dei rifiuti in colli in attesa di posizionamento definitivo nello stoccaggio

La ditta intende destinare definitivamente l'area denominata "piazzola scarico automezzi", ai rifiuti in colli in attesa di essere posizionati nelle aree destinate allo stoccaggio ovvero nei serbatoi. L'azienda dichiara che nell'area saranno presenti al massimo 40 contenitori omologati (pieni o vuoti) e che gli stessi stazioneranno nell'area al massimo 24 hr dallo scarico del camion.

- ⇒ Si chiede, se non già presente, che tale area sia coperta da tettoia di idonee dimensioni a protezione dei rifiuti. Si chiede inoltre di chiarire la motivazione per cui, come si evince dalla planimetria delle acque meteoriche, eventuali percolamenti di tale area vengano indirizzati tutti al vaglio P2 adibito allo scarico dei rifiuti di macrocategoria 2, soluzioni alcaline. In particolare, chiarire se i rifiuti appartenenti alle altre macrocategorie sono scaricati nella medesima area; in tal caso, eventuali colaticci o sversamenti accidentali devono essere convogliati verso le altre stazioni di sollevamento. E' inoltre necessario prevedere la cordolatura dell'area.

Valutazioni ARTA sulla risposta della Società nota prot. n. 20869 del 29/4/2021:

La nota inviata dalla Società ad aprile 2021 non riporta indicazioni in merito alla suddetta richiesta. Nelle integrazioni acquisite al prot. ARTA 10171 del 4/9/2014 era riportata la seguente risposta:



Zona di scarico dei rifiuti in colli in attesa di posizionamento definitivo nello stoccaggio

- L'area è quella prospiciente l'edificio di proprietà del Consorzio di Bonifica Centro, detta "piazzola di scarico automezzi" (A24/1). Sarà adibita allo scarico di Bulk che saranno svuotati entro le 24 ore successive al conferimento per i necessari controlli analitici: l'area sarà coperta da tettoia mentre gli eventuali spandimenti sono già convogliati nei vagli alcalini in quanto la tipologia di detti rifiuti saranno prevalentemente di natura neutra/alcalina di cui alla seconda famiglia di macrocategorie.

Occorre che l'azienda chiarisca se conferma quanto sopra riportato o, in caso contrario, si chiede di fornire la risposta aggiornata.

Qualora venga confermata, occorre definire le tempistiche di realizzazione della tettoia.

Si ribadisce che in nessun caso l'azienda potrà stoccare i rifiuti conto terzi al fuori delle aree a ciò destinate e/o attrezzate, neppure per periodi limitati.

IMPIANTO SEPARAZIONE OLI-CENTRIFUGA DECANter

Richiesta di cui alla relazione ARTA prot. 6685 del 10/06/2014

Nuovo impianto separazione oli - centrifuga

L'azienda chiede di installare una centrifuga decanter denominata P901 utilizzata per la separazione degli oli nelle emulsioni oleose. Si chiede di produrre la scheda tecnica della nuova apparecchiatura e di indicare la potenzialità del nuovo impianto.

Tale apparecchiatura P901 sarà alimentata dalla frazione oleosa che è separata per flottazione e poi stoccata nel serbatoio D1. La centrifuga genererà tre flussi: la frazione oleosa concentrata, che sarà inviata nel nuovo serbatoio D901, la frazione acquosa che sarà inviata nei serbatoi D30 o D31 (e da qui, all'evaporazione a multiplo effetto) ed una frazione solida, che verrà raccolta in big bags e smaltita presso centri autorizzati.

⇒ Si chiede all'azienda di identificare i CER dei rifiuti generati dal trattamento, producendo altresì il bilancio di massa per il nuovo impianto.

Valutazioni ARTA sulla risposta della Società nota prot. n. 20869 del 29/4/2021:

La nota inviata dalla Società ad aprile 2021 non riporta indicazioni in merito alla suddetta richiesta, né è chiaro se l'apparecchiatura sia stata già installata. Nelle integrazioni acquisite al prot. ARTA 10171 del 4/9/2014 era riportata la seguente risposta:

Nuovo impianto separazione oli - centrifuga.

- Si allega (D) la scheda tecnica della nuova apparecchiatura con i relativi dati richiesti;
- Il serbatoio intermedio per il riscaldamento è realizzato in acciaio inox isolato con doppio sistema di camiciatura che ne garantisce la tenuta;
- I rifiuti prodotti, come l'acqua e il fango, sono destinati al trattamento chimico-fisico e costituiscono un riciclo interno al processo. L'olio prodotto verrà convogliato nel serbatoio di accumulo per poi essere caratterizzato con il CER 190810*

Occorre che l'azienda chiarisca se l'impianto è presente e installato e se le integrazioni già fornite nel 2014 sono ancora valide.

REATTORI PER CHIMICO-FISICO DA R1 a R4

Richiesta di cui alla relazione ARTA prot. 6685 del 10/06/2014

Nuova sezione di reazione

I trattamenti chimico-fisici saranno attuati in n. 4 serbatoi denominati R1, R2, R3, R4 da 35 mc ciascuno. Si evidenzia che nell'AIA i reattori erano due, denominati rispettivamente D26/1 e D26/2, da 35 mc ciascuno.

⇒ Definire la massima potenzialità del trattamento chimico fisico che può essere effettuato nella sezione di reazione. Produrre il bilancio di massa in funzione della tipologia di trattamento effettuata e indicare i CER dei rifiuti che si generano dal trattamento.

Dopo trattamento, l'azienda dichiara che la frazione liquida è inviata alla vasca D29 nella quale si effettua il controllo e la correzione del pH. Descrivere come è realizzata tale vasca (in particolare se è chiusa superiormente e posta sotto aspirazione).

Da tale vasca, la frazione acquosa può essere avviata a trattamento di filtrazione (filtri a sabbia e a carbone attivo) ovvero direttamente ai serbatoi D42, 43 o 44 (nell'AIA solo D43/44), ciascuno di 130 mc, da cui, previa analisi, l'azienda dichiara di stabilire se le acque possono essere avviate a scarico o meno, previo ulteriore trattamento di filtrazione.

Valutazioni ARTA sulla risposta della Società nota prot. n. 20869 del 29/4/2021:



L'azienda ha risposto come segue:

- I nuovi reattori installati non comportano un aumento della potenzialità complessiva autorizzata.
- Produrre un bilancio di massa in funzione della tipologia di trattamento effettuato, così come definire i CER risultanti dallo stesso, non è possibile in considerazione della variabilità dei rifiuti destinati al trattamento e perché il risultato del trattamento non genera a sua volta direttamente rifiuti, ma un effluente liquido destinato a successivi finissaggi prima dello scarico e fanghi liquidi che vengono sottoposti a disidratazione prima dello smaltimento.
- La vasche D29 e D29/1 per ulteriore neutralizzazione sono realizzate in acciaio inox, superiormente chiuse e poste sotto aspirazione.

Si prende atto delle integrazioni fornite dalla Società, ribadendo tuttavia la necessità che, nell'ambito del proprio SGA, l'azienda elabori il bilancio di massa.

SEZIONE DI EVAPORAZIONE

Richiesta di cui alla relazione ARTA prot. 6685 del 10/06/2014

Sezione di evaporazione

L'azienda dichiara di trattare, nell'impianto soluzioni saline, percolati di discarica, emulsioni oleose e acque oleose, acque di vegetazione e di industria alimentare e altre soluzioni per le quali l'azienda dichiara risultare conveniente "la concentrazione ai fini del recupero di residui e sottoprodotti".

I rifiuti da trattare nella sezione di evaporazione sono stoccati nei serbatoi D30 e D31.

L'impianto utilizza per il trattamento una centrale termica a metano che produce vapore.

Il condensato proveniente dai tre effetti è inviato alla vasca di disoleazione D203.

⇒ La vasca D203 non era presente nell'AIA e deve pertanto essere descritta, in particolare descrivere come si effettua la disoleazione, se la vasca è superiormente chiusa e se le emissioni sono aspirate, quale sia il volume e l'ubicazione di essa.

⇒ L'azienda dichiara che il condensato è poi inviato nella vasca D205. Si fa presente, però, che tale vasca non è presente nella nuova planimetria all. B.3; in quanto le vasche che precedentemente erano denominate D203/D205 sono ora denominate D211/D213. L'azienda dichiara che a valle di D205, il refluo è infine inviato al flottatore D503. Chiarire quale sia la vasca D205, indicandola in planimetria.

L'azienda dichiara che in caso di presenza di ammoniacale nella condensa (e ciò è noto in fase di omologa, in base alle caratteristiche del rifiuto trattato) il condensato è sottoposto a trattamento di stripping.

Il concentrato è inviato nel serbatoio D2, inviato alla sezione di centrifugazione "con caratteristiche tali da essere smaltito o recuperato tramite COOU o direttamente a terzi in casi specifici".

⇒ Si chiede se dal trattamento di evaporazione possa prodursi una materia che ha cessato la qualifica di rifiuto, indicarne le caratteristiche, la possibile destinazione ed utilizzo, le verifiche analitiche che l'azienda effettua su tale materia. In tal caso, indicare quale operazione di recupero si effettua nell'impianto di evaporazione e quali CER dei rifiuti autorizzati possono essere sottoposti a trattamento di recupero presso tale impianto.

⇒ Indicare i CER dei rifiuti che si producono a seguito del trattamento di evaporazione, producendo il relativo bilancio di massa.

Valutazioni ARTA sulla risposta della Società nota prot. n. 20869 del 29/4/2021:

L'azienda ha risposto come segue:

- La vasca D213 (ex D203) funge da disoleatore e la D211 per l'invio alla successiva fase di flottazione D503; la loro posizione è stata indicata in planimetria allegata il 26/02/2021 (all. B1).
- Dal trattamento di evaporazione, a seconda delle caratteristiche del rifiuto alimentato, può potenzialmente prodursi una materia che ha cessato la qualifica di rifiuto, però non è possibile definire a priori una relazione univoca tra i rifiuti, con i relativi codici CER, e le materie ottenibili.

Negli ultimi esercizi alla sezione evaporazione sono state destinate la prima macro categoria di rifiuti ed il concentrato prodotto è stato codificato con il CER 190810*: il relativo bilancio di materia non può essere effettuato per la variabilità delle caratteristiche dei rifiuti alimentati.

La potenzialità della caldaia esistente oggetto di una recente revisione di potenza del focolare è 1,850 Mw (come da dichiarazione di conformità All. A6) Il punto di emissione è indicato nell'Allegato A5 come EM4.



Si evidenzia che fra le attività richieste nella istanza non ci sono attività di recupero che possono determinare la cessazione della qualifica di rifiuto, come peraltro anche dichiarato dalla Società nella documentazione integrativa. Si ribadisce la necessità che, nell'ambito del proprio SGA, l'azienda elabori i bilanci di massa.

SEZIONE DI STRIPPING

Richiesta di cui alla relazione ARTA prot. 6685 del 10/06/2014

Sezione di stripping

Tale trattamento consiste nella separazione dell'ammoniaca da un rifiuto liquido, previa alcalinizzazione degli stessi, e successivo assorbimento in colonna di scrubbing con soluzione di acido solforico diluito. Da quest'ultima colonna si produce una soluzione di solfato ammonico che l'azienda dichiara può essere utilizzato.

⇒ Chiarire come venga inquadrata la produzione di solfato ammonico, se trattasi di sottoprodotto o di materia che ha cessato la qualifica di rifiuto; nel primo caso documentare la sussistenza dei requisiti stabiliti dall'art. 184 bis del D. Lgs. 152/06 e quali siano le verifiche analitiche atte ad accertare la qualità del prodotto. Qualora l'azienda effettui nell'impianto di stripping un'operazione di recupero, indicare quale operazione sia e quali sono i CER dei rifiuti che è possibile sottoporre all'operazione di recupero.

⇒ Produrre il bilancio di massa dell'impianto.

L'impianto di stripping verrà modificato e riposizionato, in quanto l'azienda dichiara che occorre poter gestire i picchi di richiesta di trattamento e migliorarne l'efficienza, realizzando nuove colonne di stripping e scrubbing denominate sempre C301 e C302 poste all'esterno del capannone industriale. Si ricorda che nell'AIA tali apparecchiature erano posizionate all'interno del capannone. L'azienda dichiara altresì che installerà in prossimità dell'impianto n. 2 serbatoi D556/A e D556/B per l'acido solforico e n. 1 serbatoio per lo stoccaggio del solfato ammonico D555, ciascuno da 30 mc.

L'azienda dichiara che la modifica comporta la necessità di installare una nuova caldaia.

⇒ Occorre che l'azienda chiarisca la potenza termica della nuova caldaia, che deve sommarsi con la potenza della caldaia preesistente per verificare se globalmente si determina un nuovo punto di emissione soggetto ad autorizzazione. La richiesta è più specificamente relativa alle emissioni in atmosfera, pertanto è ripetuta nel paragrafo corrispondente della presente relazione.

La modifica comporta la realizzazione di 5 nuovi serbatoi da D550 a D554, di 60 mc ciascuno, posti all'esterno in prossimità dell'impianto stesso. Nei primi 3 serbatoi saranno contenuti i rifiuti provenienti da terzi, che devono essere sottoposti ad un trattamento preliminare nel reattore R10 posto all'interno del capannone, mediante aggiunta di agenti chimici (cloruro ferrico, alluminato di sodio, idrossido di sodio, polielettrolita) per la coagulazione. Le acque così trattate sono inviate al serbatoio D501, sempre posto all'interno del capannone, da cui il rifiuto è preriscaldato a 50°C con vapore in linea e quindi inviato nel sedimentatore D715, posto all'interno del capannone, da cui si genera un rifiuto liquido da avviare a strippaggio (95%) che è inviato nel serbatoio D553, ed un fango da inviare a disidratazione. Dopo lo stripping, il liquido è inviato nel serbatoio D554 per essere poi inviato ad ulteriore trattamento chimico-fisico presso l'impianto.

Valutazioni ARTA sulla risposta della Società nota prot. n. 20869 del 29/4/2021:

L'azienda non ha fornito riscontri sulle richieste di cui sopra con la documentazione di aprile 2021. Nella documentazione integrativa acquisita con prot. 10171 del 4/9/2014 l'azienda aveva indicato quanto segue:

- Il processo di strippaggio con aria, adottato e descritto nel progetto originale autorizzato, prevede la rimozione dell'ammoniaca dal rifiuto liquido o soluzione acquosa (percolati e altri rifiuti ammoniacali) e successivo assorbimento su colonna di lavaggio con acido solforico diluito: il sistema ammoniacali) e successivo assorbimento su colonna di lavaggio con acido solforico diluito: il sistema produce "solfato ammonico" che costituisce un prodotto del trattamento, destinato alla vendita nel libero mercato delle materie commerciali. Depuracque ha registrato il prodotto "solfato ammonico liquido" come previsto dal regolamento europeo REACH (registrazione DC403469-54) che viene sottoposto ai controlli analitici con frequenza periodica per il controllo del titolo in azoto.

- Per quanto riguarda il bilancio di massa, il dato non può essere previsto data la variabilità delle caratteristiche dei rifiuti alimentati, può altresì essere fornito l'indice stechiometrico di produzione

pari a circa 10 Kg di solfato ammonico liquido a titolo 6 % per Kg di ammoniaca strippata.

- La potenzialità termica della nuova caldaia corrisponde a 1,005 Mw (come da dichiarazione di conformità (All. E). La potenzialità della caldaia esistente oggetto di una recente revisione di potenza del focolare è 1,850 Mw (come da dichiarazione di conformità (All. F) La potenzialità complessiva che risulterà installata sarà pertanto di 2,855 Mw. Il punto di emissione è individuato nella planimetria (All. E1 già in Vs. possesso) come EM8.

Si chiede pertanto alla Società se ritiene di poter confermare le suddette integrazioni ovvero di produrre integrazioni aggiornate. Si ribadisce quanto già indicato con riferimento al bilancio di massa. Per quanto attiene la



cessazione della qualifica di rifiuto, se confermata, occorre integrare le attività di recupero svolte nell'installazione.

IMPIANTO TRATTAMENTO FANGHI

Richiesta di cui alla relazione ARTA prot. 6685 del 10/06/2014

Trattamento fanghi

L'azienda dichiara che i fanghi provenienti dai trattamenti chimico-fisici sono inizialmente sottoposti ad ispessimento e successivamente inviati alle filtropresse, in grado di produrre fino a 10 t/giorno di fango disidratato. Le acque separate sono inviate nuovamente a trattamento chimico-fisico.

La modifica attuata dall'azienda consiste nella sostituzione degli ispessitori dei fanghi (nell'AIA erano 2 da 90 mc ciascuno) in 5 ispessitori da 35 mc cadauno denominati R5, R6, R7, R8, R9 e nella sostituzione delle due filtropresse con una sola filtropressa di volume utile 3000 l, denominata F3/4.

⇒ Si chiede di indicare la potenzialità di produzione di fango disidratato della nuova filtropressa. *di*

Valutazioni ARTA sulla risposta della Società nota prot. n. 20869 del 29/4/2021:

L'azienda ha risposto come segue:

Trattamento fanghi

- La potenzialità di produzione di fango disidratato richiamata pari a 10 t./g è puramente indicativa: le due filtropresse anche se installate in momenti successivi sono sostanzialmente analoghe e producono ad ogni ciclo circa 3 mc. di fango disidratato pari a circa 3,5 t.

Ogni macchina in funzione del tipo di fango alimentato (in funzione delle caratteristiche fisiche) può effettuare mediamente un ciclo ogni due ore, cosicché la potenzialità media di una filtropressa è a 15 t. /g per un turno di 8 ore.

L'impianto di trattamento dei fanghi, se la capacità di trattamento dell'impianto chimico-fisico è superiore a 10 t/hr di reflui trattati, deve essere inserito nel QRE. Occorre specificare le modalità adottate per ridurre e contenere le emissioni odorigene diffuse provenienti dai fanghi e, qualora tecnicamente convogliabili, prevedere il convogliamento delle emissioni verso un sistema di abbattimento, con predisposizione del relativo punto di campionamento.

ATTIVITA' DI MISCELAZIONE DEI RIFIUTI PRIMA DEL TRATTAMENTO

Richiesta di cui alla relazione ARTA prot. 6685 del 10/06/2014

Si ritiene che l'azienda possa mescolare nei serbatoi rifiuti compatibili aventi CER diversi, ma solo se gli stessi sono destinati ad essere trattati nell'impianto stesso. Nel caso di rifiuti pericolosi, l'azienda potrà mescolare solo rifiuti fra loro compatibili aventi le medesime caratteristiche di pericolo.

⇒ Si chiede che l'azienda attribuisca a ciascuna macrocategoria/serbatoio il CER risultante dall'operazione di mescolamento (codificabile in D13), che dovrà essere esplicitata in autorizzazione. Si chiede che tale CER venga apposto sul serbatoio di stoccaggio. *NON POSSIBILE*

Valutazioni ARTA sulla risposta della Società nota prot. n. 20869 del 29/4/2021:

L'azienda ha risposto come segue:

- L'attività di equalizzazione che viene effettuata nei serbatoi è una BAT (2018/1147) conforme alle indicazioni dell'art 187 del Dlgs 152/06, questa attività fa parte del lay-out di processo per l'ottimizzazione dei trattamenti condotti nell'impianto di Depuracque e non è prevista per l'invio dei rifiuti presso impianti terzi a seguito di operazioni D15 /D14: per tale ragione vengono a cadere anche le esigenze di omogeneità delle classi di pericolo per i rifiuti pericolosi; a tale proposito la procedura DOC 5-3 (All. A7) del sistema di gestione "Equalizzazione dei reflui" dove sono spiegati i principi secondo i quali l'omogeneizzazione viene effettuata sui rifiuti risultanti tra loro compatibili dal punto di vista chimico fisico a prescindere dalla loro codifica e classi di pericolo attribuite in fase di classificazione.

L'azienda può mescolare rifiuti con codici CER diversi e/o caratteristiche di pericolo diverse, solo per i rifiuti per i quali sia stata verificata preliminarmente la compatibilità chimica (assenza di reazioni) e solo se essi vengono trattati presso l'impianto stesso.

TRACCIABILITA' RIFIUTI IN IMPIANTO

Richiesta di cui alla relazione ARTA prot. 6685 del 10/06/2014



- ⇒ Per ciascuna linea di trattamento, si chiede inoltre di individuare il CER in ingresso (proveniente dai serbatoi) e i CER dei rifiuti che derivano dal trattamento, effettuando il bilancio di massa per ciascuna linea di trattamento. Si chiede che quanto sopra sia effettuato identificando anche i flussi intermedi di rifiuti.
- ⇒ Si chiede che l'azienda invii copia della procedura utilizzata che deve garantire la piena tracciabilità di ogni rifiuto che accede all'impianto.

Valutazioni ARTA sulla risposta della Società nota prot. n. 20869 del 29/4/2021:

L'azienda ha risposto come segue:

- **Non è possibile attribuire un CER specifico alla macrocategoria/serbatoio a seguito della operazione di equalizzazione ivi condotta e di conseguenza esplicitarla in autorizzazione per la variabilità di proporzioni previste dei diversi rifiuti in qualsiasi istante.**
- Per le diverse linee di trattamento è possibile individuare le macrocategorie ad esse afferenti ma non i singoli codici di rifiuto: per le ragioni più volte esposte in precedenza il bilancio di massa per singola linea non è possibile in fase previsionale e tanto meno sui flussi di trattamento intermedio.
- Alla tracciabilità di ogni rifiuto che viene ammesso all'impianto provvede il SGQA supportato dal sistema informatico alimentato con i dati rilevati da parte di ciascun operatore: il sistema prevede la compilazione di fogli di lavoro in fase di accettazione i cui dati tracciano il percorso del rifiuto fino allo scarico in serbatoio e vengono riportati nel registro di carico-scarico; nello stesso registro vengono riportati anche i trattamenti successivi.

Si prende atto della risposta dell'azienda e si ribadisce che il sistema di gestione ambientale deve garantire la piena tracciabilità dei rifiuti.

RIFIUTI CONTO TERZI DI CUI SI EFFETTUA IL SOLO STOCCAGGIO/RICONDIZIONAMENTO

Richiesta di cui alla relazione ARTA prot. 6685 del 10/06/2014

Qualora l'azienda non possa trattare i rifiuti nell'impianto (elenco B) ne potrà effettuare il solo stoccaggio ed eventualmente potrà ricondizionare i rifiuti compatibili aventi lo stesso CER e, per i rifiuti pericolosi, le stesse caratteristiche di pericolo. Il rifiuto gestito in solo stoccaggio, senza effettuarne il trattamento, dovrà essere avviato ad impianti autorizzati per lo smaltimento.

- ⇒ Si chiede di specificare se, in aggiunta all'operazione D15, l'azienda effettui anche l'operazione D14, ricondizionamento, sui rifiuti di cui all'elenco B.
- ⇒ La scheda int. 1 deve essere compilata con l'indicazione precisa della capacità massima di deposito preliminare D15 dei rifiuti conto terzi. Occorre definire altresì il tempo massimo di permanenza che comunque non potrà in nessun caso eccedere un anno. Indicare nella medesima tabella la potenzialità massima annua di rifiuti che vengono gestiti in solo stoccaggio. E' necessario indicare la massima potenzialità istantanea e annua.
- ⇒ Indicare per ciascuna macrocategoria le analisi che l'azienda effettua per determinare il tipo di trattamento da effettuare su ciascun rifiuto in fase di omologa e le analisi che l'azienda effettua in fase di accettazione del carico per verificare la conformità all'omologa.

Valutazioni ARTA sulla risposta della Società nota prot. n. 20869 del 29/4/2021:

L'azienda ha risposto come segue:

- **Sull'elenco dei rifiuti in Allegato A3 vengono eseguite operazioni D15, D14 ed R13 come indicato per ciascun codice; in merito alle operazioni di ricondizionamento per conferimento ad impianti terzi, sono comunque adottate le limitazioni previste.**
- Per tutti i rifiuti per i quali sono previste attività D15, D14 e R13 il tempo massimo di permanenza previsto è di 365 gg, la massima potenzialità annua di rifiuti gestiti in solo stoccaggio non è prevedibile/stimabile quindi non viene indicata, la potenzialità istantanea coincide con il volume massimo autorizzato.

Si fa presente che la massima potenzialità annua ed istantanea i rifiuti detenuti in D15 ed R13 deve essere necessariamente riportata nell'AIA e pertanto dovrà essere indicata dall'azienda e valutata dall'A.C.

CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI IN INGRESSO PRIMA DEL TRATTAMENTO

Richiesta di cui alla relazione ARTA prot. 6685 del 10/06/2014



- ⇒ Indicare per ciascuna macrocategoria le analisi che l'azienda effettua per determinare il tipo di trattamento da effettuare su ciascun rifiuto in fase di omologa e le analisi che l'azienda effettua in fase di accettazione del carico per verificare la conformità all'omologa.

Valutazioni ARTA sulla risposta della Società nota prot. n. 20869 del 29/4/2021:

L'azienda ha risposto come segue:

- Per ogni macrocategoria di rifiuto, l'azienda ha definito il profilo analitico di omologa in relazione alla provenienza e caratteristiche del rifiuto fornite dal produttore, in fase di accettazione di rifiuti vengono verificati i parametri caratteristici che influenzano il processo depurativo: i profili sono gestiti con il sistema informatico e sono in continua evoluzione e aggiornamento.

Si ritiene che la risposta non sia esaustiva e che l'azienda debba fornire puntuale riscontro a quanto richiesto.

RUMORE

Richiesta di cui alla nota ARTA prot. n. 18118 del 14/4/2021 sulle emissioni acustiche

- ⇒ Produrre relazione di impatto acustico aggiornata

Valutazioni ARTA sulla risposta della Società nota prot. n. 20869 del 29/4/2021:

La ditta ha inviato il documento d'impatto acustico datato dicembre 2020 (Allegato 10) che risulta esaustivo.

PMC

Richiesta di cui alla nota ARTA prot. n. 18118 del 14/4/2021 relativa al PMC

Occorre integrare il PMC come di seguito specificato:

- ⇒ Indicare metodiche e frequenze di campionamento per le emissioni in atmosfera
- ⇒ Integrare la sezione relativa al monitoraggio delle acque di scarico e delle emissioni in atmosfera, sulla base di quanto indicato nel paragrafo sulle BAT
- ⇒ Inserire modalità e periodicità delle verifiche e manutenzioni effettuate per garantire l'efficacia del trattamento dei rifiuti;
- ⇒ Indicare come si attesta la cessazione della qualifica di rifiuto per i materiali recuperati;
- ⇒ Inserire le frequenze di monitoraggio e l'ubicazione dei punti di misura delle emissioni acustiche (almeno triennale e, comunque, a seguito di modifiche)
- ⇒ Indicare le analisi effettuate sui rifiuti in ingresso in fase di omologa e di verifica di conformità all'omologa, nonché le prove di miscibilità per garantire che non avvengono reazioni avverse
- ⇒ Indicare che i rifiuti prodotti devono essere sottoposti a caratterizzazione analitica annuale, laddove applicabile.
- ⇒ Aggiornare la sezione di monitoraggio delle acque sotterranee sulla base di quanto indicato nel paragrafo sullo stato del sito.

La Società ha riscontrato come segue:

- La metodica di campionamento delle emissioni in atmosfera avviene come da allegato A5, la frequenza di campionamento è semestrale;
- Si conferma il monitoraggio delle acque di scarico avviene come da pmc presente in A.I.A.;
- Verifiche e manutenzioni efficacia trattamento rifiuti: si effettua monitoraggio quotidiano mediante verifiche di laboratorio sulle fasi intermedie precedenti al controllo dello scarico depurato;
- Cessazione rifiuto per materiali recuperati : non applicabile.
- Nella relazione delle emissioni acustiche biennale sono indicati i punti di misura. Non ci sono state modifiche impiantistiche, pertanto la verifica resta invariata.
- Le prove di miscibilità, i controlli dei rifiuti in ingresso e le verifiche di omologa sono indicate al punto 1 (vedi All.A4);
- I rifiuti , specialmente fanghi ed oli che sono quelli maggiormente prodotti , sono caratterizzati annualmente.
- Aggiornamento della Sezione di monitoraggio delle acque sotterranee : sulla base dei due piezometri presenti sulla superficie occupata da Depuracque nel sito del Consorzio di Bonifica Centro si chiede di monitorare con cadenza trimestrale i piezometri P1 e P2, almeno per i primi due anni dal rilascio dell'A.I.A., riportando gli esiti di tale monitoraggio nelle relazioni annuali

Valutazioni ARTA sulla risposta della Società nota prot. n. 20869 del 29/4/2021 sul PMC



Si segnala che non risulta agli atti la documentazione inerente il PMC aggiornato con quanto richiesto nella nota ARTA n. 18118 del 14/04/2021. Si ribadisce che occorre aggiornare il PMC come richiesto nella presente nota e nella nota ARTA di aprile 2021.

CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

Richiesta di cui alla relazione ARTA prot. 6685 del 10/06/2014

L'azienda non ha compilato la sezione sulle condizioni diverse dal normale esercizio, scheda J.7, richiamando il manuale operativo SGQA. Si ricorda che nell'AIA devono essere riportate le modalità di gestione delle condizioni diverse dal normale esercizio.

⇒ Si chiede pertanto di indicare quanto segue:

- se in fase di avvio ed arresto degli impianti le emissioni o gli scarichi potrebbero superare i valori di concentrazione limite autorizzati;
- come l'azienda rileva e gestisce i malfunzionamenti dei sistemi di abbattimento delle emissioni e di depurazione, indicandone la presumibile durata e, qualora comportino il superamento dei valori limite autorizzati, quali siano i valori di concentrazione attesi.

L'azienda ha indicato quanto segue:

- **In fase di avvio e arresto degli impianti, vengono preventivamente avviati i sistemi di trattamento delle emissioni, mentre gli scarichi sono sottoposti al regime di controllo descritti nel primo capitolo della presente relazione.**

IX. L'azienda effettua controlli continui di laboratorio su tutte le sezioni impiantistiche, qualora si dovessero verificare delle anomalie conseguenti a malfunzionamenti dei sistemi di trattamento vengono rilevati dagli operatori a seguito di allarmi in campo.

Richiesta di cui alla nota ARTA prot. n. 18118 del 14/4/2021 relativa alla chiarimenti delle Condizioni diverse dal normale esercizio

- ⇒ Indicare come l'azienda, prima dello scarico, verifica sistematicamente il rispetto dei VLE. Valutare l'applicazione di sistemi di monitoraggio in continuo allo scarico.
- ⇒ Descrivere come vengono gestite le situazioni di malfunzionamento dei sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera e dei sistemi di trattamento dei reflui.

L'azienda ha riscontrato come segue:

- **Gestione malfunzionamento emissioni in atmosfera e sistema trattamento dei reflui: Il sistema di**

abbattimento odori consiste in 3 batterie di filtri a carboni, le quali possono lavoro in serie oppure in parallelo a seconda di eventuale manutenzione da effettuare sui filtri. Pertanto la gestione di tale sezione d'impianto è sempre garantita. Le analisi di laboratorio con cadenza mensile garantiscono la verifica lo stato della qualità dei carboni attivi, come indice dell'efficienza depurativa. Il sistema di trattamento rifiuti, invece, viene costantemente monitorato dai controlli di laboratorio. I serbatoi dedicati alla raccolta dei rifiuti oleosi sono completi di indicatore di livello meccanico ed elettronico, di bocchello di carico con relativa valvola, bocchello di fondo con valvola singola (a regolazione manuale) o con doppia valvola (una valvola motorizzata, una valvola manuale), passo d'uomo per l'ispezione interna e passerella con scala per l'ispezione esterna dei serbatoi, bocchello di polmonazione in azoto.

Si evince che non sono attesi superamenti dei VLE nelle fasi di avvio e arresto. Per quanto attiene la gestione dei malfunzionamenti la risposta fornita dall'azienda non è esaustiva. Si richiede un'analisi puntuale dei malfunzionamenti e delle modalità di gestione, da fornire entro tempistiche stabilite dall'A.C.



REPORT DEGLI AUTOCONTROLLI

La relazione annuale prodotta dal gestore deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- l'andamento degli indicatori ambientali (consumi specifici e fattori di emissione) rilevati dal rilascio dell'AIA, commentando e motivando eventuali modifiche (miglioramenti ovvero peggioramenti);
- le modifiche comunicate dopo il rilascio dell'Autorizzazione, l'iter amministrativo seguito e lo stato di attuazione;
- l'esito dei controlli subito dopo il rilascio dell'AIA e gli eventuali provvedimenti intrapresi, sulla base delle raccomandazioni dell'ente di controllo e/o prescrizioni dell'Autorità Competente;
- la descrizione di eventuali incidenti o comunicazioni di malfunzionamenti avvenuti dopo il rilascio dell'AIA, nonché i provvedimenti intrapresi dalla ditta

Si chiede al Gestore di accompagnare il report annuale con le seguenti tabelle compilate

ADEMPIMENTI PMC		PARAME TRO	METO DO DI MISU RA	FREQUENZ A MONITORA GGIO	EFFETTU ATO		ESITO		EVENTUALI COMUNICAZ IONI	
MATRICE	Sig la				SI	NO	Positi vo	Negati vo	SI	NO
<i>EMISSIONI IN ATMOSFER A</i>										
<i>SCARICHI IDRICI</i>										
<i>MANUTENZ IONI INDICATE NEL PMC (indicare apparecchiatura)</i>										
<i>RIFIUTI (indicare CER)</i>										
<i>EMISSIONI SONORE</i>										
<i>PIEZOMET RI</i>										



ADEMPIMENTI PMC		PARAME TRO	METO DO DI MISU RA	FREQUENZ A MONITORA GGIO	EFFETTU ATO		ESITO		EVENTUALI COMUNICAZ IONI	
MATRICE	Sig la				SI	NO	Positi vo	Negati vo	SI	NO
ALTRO (indicare)										

INDICATORI DI PRESTAZIONE	Descrizione	Andamento (rispetto anno precedente)			Andamento dal rilascio dell'AIA (fare grafico)		
		Trend crescente	Trend decrescente	Altro (descr.)	Trend crescente	Trend decrescente	Altro (descrivere)
CONSUMI SPECIFICI							
FATTORI DI EMISSIONE							
ALTRI (INDICARE)							

IL PMC È STATO PIENAMENTE ATTUATO?	SI	NO	COMMENTI

Firma del Gestore

Schematicamente, si riporta di seguito un elenco delle informazioni minime da inserire nel Report annuale:

1. Quantità di Materie prime utilizzate
2. Quantità di combustibili utilizzati
3. Consumi idrici.
4. Consumi energetici.
5. Quantità di prodotti ottenuti - Dati di produzione effettuata.
6. Emissioni convogliate in atmosfera: risultati degli autocontrolli, in termini di concentrazione, portata, flusso di massa, metodica analitica.
7. Sistemi di abbattimento delle emissioni convogliate, manutenzioni straordinarie effettuate.
8. Emissioni diffuse, risultati degli autocontrolli effettuati.
9. Piano Gestione Solventi per le aziende soggette all'art. 275 del D. Lgs. 152/06.
10. Rifiuti: risultati della caratterizzazione dei rifiuti indicati nel PMC
11. Rifiuti: quantitativi di rifiuti prodotti e smaltiti, con codici CER.
12. Scarichi idrici: risultati degli autocontrolli, in termini di quantità scaricata, concentrazione degli inquinanti, metodica analitica.
13. Rumore, risultati dei rilievi fonometrici effettuati. Interventi per la riduzione dell'impatto acustico.
14. Acque sotterranee: risultati degli autocontrolli, in termini di concentrazione degli inquinanti misurati e metodiche di misura. Verifiche e manutenzioni su vasche, serbatoi e tubazioni interrate.
15. Tabella riassuntiva dei consumi specifici.
16. Tabella riassuntiva dei fattori di emissione.

Nella relazione è richiesto che l'azienda riporti le informazioni di seguito specificate.

1. Le comunicazioni inviate all'Autorità Competente ai sensi dell'art. 29 decies c. 1 D. Lgs. 152/06.
2. La descrizione di quanto effettuato in adempimento alle prescrizioni dell'AIA.
3. La descrizione di eventuali inconvenienti, superamenti di valori limite, incidenti, malfunzionamenti dei sistemi di abbattimento e le azioni intraprese.
4. Comunicazioni su eventuali esposti, denunce, ispezioni ricevute nel corso dell'anno.
5. Il confronto fra gli indicatori di prestazione ambientale dell'anno di riferimento e quelli degli anni precedenti, con il commento dei dati.



6. Le eventuali modifiche non sostanziali apportate all'impianto ed all'attività.
7. Gli eventuali interventi di miglioramento attuati.
8. Gli eventuali interventi di miglioramento programmati per l'esercizio successivo.

Si evidenzia che il Report costituisce uno strumento delle verifiche di conformità all'atto autorizzativo. Pertanto, qualora dall'esame dei referti analitici e/o dalle documentazioni allegate si rilevassero durante il sopralluogo non conformità, ne sarà data comunicazione alle AA.CC per il seguito di competenza.

PIANO DEI CONTROLLI ARTA

Resta fermo e inteso che, in fase di sopralluogo, l'ARTA può effettuare qualsiasi prelievo e campionamento ritenga necessario ed opportuno, in aggiunta e/o in sostituzione a quelli previsti nel Piano dei Controlli

Piano dei Controlli

ARIA

Campionamento ed Analisi CAMINO E1	
Voce	Metodica
Campionamento	
Portata, Temperatura, Umidità	
AMMONIACA	UNICHIM 632:1984 del M.U.122
TVOC	UNI EN 12619
ACIDO SOLFIDRICO	UNI 11574

ACQUE DI SCARICO

Controllo effettuato sullo scarico finale PRIMA DEL RECAPITO AL CONSORZIO. Campionamento ed analisi al pozzetto di scarico (DA PREDISPORRE)		
Voce	Metodica	Rif. Per determinare costo
Campionamento scarico di acque reflue	APAT-IRSA	DM 24/4/08
Solidi sospesi totali	APAT-IRSA	DM 24/4/08
pH	APAT IRSA	DM 24/4/08
COD	APAT-IRSA	DM 24/4/08
BOD ₅	APAT-IRSA	DM 24/4/08
Solfuri	APAT IRSA	DM 24/4/08
Cloruri	APAT IRSA	DM 24/4/08
Metalli	APAT IRSA	DM 24/4/08
Fosforo totale	APAT IRSA	DM 24/4/08
Azoto ammoniacale	APAT-IRSA	DM 24/4/08
Azoto nitroso	APAT-IRSA	DM 24/4/08
Azoto nitrico	APAT-IRSA	DM 24/4/08
Fenoli	APAT-IRSA	DM 24/4/08
Tensioattivi	APAT-IRSA	DM 24/4/08
Grassi e oli animali e vegetali	APAT-IRSA	DM 24/4/08
Solventi clorurati	APAT-IRSA	DM 24/4/08
Saggio Tossicità (Daphnia Magna)	APAT-IRSA	DM 24/4/08



RIFIUTI

Controllo effettuato sul fango (eluato): campionamento ed analisi		
Voce	Metodica	Rif. per determinare costo
Campionamento	UNI 10802 2013	Tariffario ARTA - punto 1.01.05
Metalli: As, Hg, Cd, Cr tot, Ni, Pb, Ba, Mb, Sb, Se, Zn	APAT IRSA	Tariffario ARTA - punto 1.02.02 + DM 24/4/08 (come acqua)
Solventi organici aromatici	APAT IRSA	DM 24/4/08 (come acqua)
Solventi organici azotati	GC-MS	DM 24/4/08 (come acqua)
Solventi clorurati	EPA 5021/APAT IRSA	DM 24/4/08 (come acqua)
Cianuri	APAT IRSA	DM 24/4/08 (come acqua)

ACQUE SOTTERRANEE

Controllo effettuato sui 1 piezometro di monte e DUE a valle campionamento ed analisi		
Voce	Metodica	Rif. Per determinare costo
Livello piezometrico		Tariffario ARTA – tab. 2 punto 139.8
Campionamento	-	Tariffario ARTA – punto 1.01.02
pH	APAT IRSA	DM 24/4/08 (come acqua)
Metalli di cui alla tab. 2 allegato V alla parte IV d.Lgs 152/06	APAT IRSA	DM 24/4/08 (come acqua)
Idrocarburi totali	APAT IRSA	DM 24/4/08

Il gruppo istruttorio

Ing. Simonetta Campana

Ing. Angela Delli Paoli

Dott. Tiziano Marcelli (aspetti idrogeologici)

Dott. Sergio Palmeri (aspetti acustici)

Il Direttore dell'Area Tecnica
Dott.ssa Luciana Di Croce
Firmato digitalmente

